

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4291

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONFATTI PAINI, NICOLINI, BASSANINI, SOAVE, BOSELLI,
BORDON, FACHIN SCHIAVI, SANGIORGIO, CORDATI ROSAIA, DI
PRISCO, PINTO, MASINI, GELLI, BULLERI, SAPIO**

Presentata il 19 ottobre 1989

Revisione delle norme di tutela e istituzione
dell'amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono ormai trascorsi quasi trent'anni da quando il riconoscimento della necessità di procedere a una radicale riforma sia della normativa per la tutela dei beni culturali e ambientali sia dell'Amministrazione pubblica incaricata di assicurare tale tutela è diventato uno dei temi ricorrenti nel dibattito politico e culturale italiano.

Già l'Assemblea costituente, del resto, aveva posto proprio tra i principi fondamentali della nuova Costituzione — nel secondo comma dall'articolo 9 — l'impegno per la Repubblica di tutelare « il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione »; e una simile formulazione avrebbe dovuto comportare, sin da allora, il rapido avvio di una concreta azione riformatrice. Era infatti evidente,

per chiunque avesse una conoscenza anche superficiale di questi problemi, che la solennità di quel principio non trovava riscontro né nella precarietà delle strutture amministrative (nelle quali avevano operato e operavano, in qualità di funzionari, non pochi studiosi ed esperti di riconosciuto valore, ma che nel complesso erano povere di personale, di mezzi, di reale capacità di intervento) né nella mediocrità (che molto spesso diventava indifferenza, incuria, colpevole negligenza) dell'effettiva azione di governo.

Ma negli anni del dopoguerra l'insensibilità per questi temi fu pressoché totale nella classe dirigente dell'epoca: e ciò benché non mancassero le denunce, anche molto aspre, dello stato di grave abbandono in cui si trovavano i beni cul-

turali. Basti ricordare, a testimonianza di tali denunce, quella autorevolissima di uno studioso quale Ranuccio Bianchi Bandinelli, che era stato chiamato nel 1945 del Governo di unità antifascista a ricoprire l'incarico di direttore generale delle antichità e belle arti; ma che si vide costretto due anni dopo a presentare le dimissioni a causa dell'assoluta indifferenza dimostrata per i problemi di questo settore — con l'argomento che essi interessavano solo un numero molto limitato di elettori — dal Ministro democristiano dell'epoca (1).

L'avvio del dibattito sulla riforma e la Commissione Franceschini.

Solo agli inizi degli anni Sessanta, in un mutato clima politico e culturale e quando anche altri temi riguardanti le strutture civili e sociali si imposero con più forza all'attenzione dell'opinione pubblica (come la scuola, la ricerca scientifica, la sanità, l'urbanistica, il sistema previdenziale e assistenziale, eccetera), la questione dei beni culturali entrò ufficialmente a far parte dell'agenda delle « riforme da fare »; e cominciò ad essere ricordata nei programmi di Governo. Nel 1964, anzi, la riforma sembrò ormai imminente: il Parlamento decise infatti all'unanimità di dar vita ad una Commissione di indagine formata da parlamentari e da esperti (rimasta nota come « Commissione Franceschini », dal nome del deputato democristiano che ne fu il presidente) con l'incarico di studiare la situazione del nostro patrimonio storico-artistico e di formulare proposte sia per un nuovo ordinamento sia per una revisione delle leggi di tutela. La commissione svolse con diligenza i compiti ad essa affidati, concluse entro due anni i suoi lavori e consegnò al Parlamento alcuni densi volumi di analisi, di documen-

tazione e di proposte. È con amarezza che si deve oggi constatare che fra le indicazioni contenute nelle conclusioni e raccomandazioni finali ve ne sono alcune che potrebbero oggi essere riproposte (ma nel frattempo tanta parte del patrimonio culturale del Paese è stato distrutto, deturpato, compromesso) quasi nell'identica formulazione: come quelle relative all'urgenza della difesa ambientale (in particolare per i centri storici, i fiumi, le coste) o alla priorità da assegnare alla catalogazione dei beni culturali: oppure quella riguardante l'ipotesi — che è al centro, sia pure con diversa articolazione, della proposta di legge che qui presentiamo — della costituzione non di una struttura ministeriale, ma di un'Amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali.

Non è comunque questa la sede nella quale riaprire la discussione (che fu assai viva, in quegli anni, negli ambienti scientifici interessati) su ciò che di valido o di meno valido era contenuto nelle conclusioni dell'indagine parlamentare. Si deve notare, invece, che, quando la Commissione Franceschini terminava la sua attività, i propositi riformatori della coalizione di centro-sinistra si erano già sostanzialmente esauriti. Così, al pari della riforma della scuola secondaria o dell'università, dell'urbanistica o della ricerca scientifica, anche quella dei beni culturali andò presto a finire nel « libro dei sogni ». Le proposte della Commissione di immagine rimasero perciò senza seguito. È solo per dovere di cronaca occorre ricordare che in sede ministeriale furono costituite due successive commissioni (entrambe chiamate « commissioni Pappalardo », dal nome del funzionario che le presiedeva), che prepararono — nello stile del più assoluto grigiore burocratico e lasciando ovviamente cadere gli aspetti più innovativi delle proposte della Commissione parlamentare — due bozze di disegno di legge, che però non giunsero mai né all'esame del Consiglio dei ministri né al confronto tra le forze politiche, così che alla fine furono sepolte nei cassetti del Ministero.

(1) Il resoconto di questa vicenda si può leggere in: Ranuccio BIANCHI BANDINELLI, « AA. BB. AA. e BC. », Bari, De Donato, 1974, pagg. 13-24.

La nascita delle regioni.

Nel 1970, con la costituzione delle regioni a statuto ordinario, la situazione subì un primo cambiamento. Ciò soprattutto per due motivi. Il primo motivo era la necessità di avviare un processo di redistribuzione di funzioni e competenze: l'articolo 117 della Costituzione, infatti, riconosceva alle regioni come competenza concorrente materie che direttamente (i musei e le biblioteche di enti locali) o indirettamente (l'urbanistica, l'agricoltura e foreste) occupano uno spazio fondamentale in una politica dei beni culturali. Il secondo motivo era che con la nascita delle regioni entrava sulla scena un soggetto politico che poteva aspirare a rappresentare (almeno nel caso delle regioni meglio amministrate e con maggiore tradizione di impegno in questo campo) l'interesse delle popolazioni e degli studiosi per una più attiva azione di difesa e valorizzazione del patrimonio storico e artistico. E infatti proprio negli anni di avvio dell'esperienza regionalista — che furono anche anni di forte sviluppo del movimento per le autonomie e per una più consapevole partecipazione democratica — furono promosse da alcune regioni iniziative di grande significato: come la costituzione, in Emilia-Romagna, dell'Istituto regionale per i beni culturali (1), che ha svolto e viene tuttora svolgendo un'attività di grande rilevanza, in collaborazione sia con le soprintendenze sia con gli enti locali; o come l'elaborazione — da parte di una commissione nominata dalla regione Toscana e della quale facevano parte esperti e studiosi come Ranuccio Bianchi Bandinelli, Eugenio Garin, Alberto Predieri, Giovanni Previtali, Roberto Abbondanza, Emanuele Casamasima, Salvatore D'Albergo, Italo Insolera — di una proposta di riforma ispirata a criteri di ampio decentramento.

(1) Un'ampia analisi e documentazione sull'Istituto per i beni culturali dell'Emilia-Romagna si trova in: Andrea EMILIANI, « Una politica dei beni culturali », Einaudi, Torino, 1974.

Tale proposta (che è stata uno dei punti di partenza anche dell'elaborazione dei progetti legislativi predisposti dal gruppo comunista nelle scorse legislature) fu formalmente presentata al Parlamento nel 1973 dalla regione Toscana; e fu fatta propria anche da altri consigli regionali, che l'assunsero come piattaforma in vista dell'ulteriore trasferimento di funzioni e competenze alle regioni previsto dalla legge delega 22 luglio 1975, n. 382. Quando però si giunse alla discussione del decreto del Presidente della Repubblica che doveva operare tale ulteriore trasferimento (il decreto 24 luglio 1977, n. 616), il riemergere di forti resistenze burocratiche e centralistiche impedì, per quel che riguarda i beni culturali, il raggiungimento di un accordo; e non fu possibile trovare altro sbocco se non il rinvio a una legge successiva, per la cui emanazione fu fissata la scadenza del 31 dicembre 1979 (2).

La costituzione del nuovo Ministero.

Nel frattempo, però, il Governo aveva proceduto (col decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, e poi col decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805) all'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, che ebbe come primo titolare Giovanni Spadolini. Dando vita al nuovo Ministero si cercava, da parte governativa, di supplire in qualche modo all'assenza di un'azione riformatrice. In realtà, l'esperienza di questi anni ha dimostrato (confermando la critica che noi comunisti formulammo sin dal momento della discussione della legge istitutiva)

(2) L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 così specificava: « Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979 ».

che non basta costituire un Ministero apposito perché vi sia una politica efficace e adeguata ai bisogni del settore. Anzi, per diversi aspetti (anche se la dotazione finanziaria è certamente cresciuta, ma per lo più seguendo — come vedremo — la strada perversa del potenziamento dell'intervento straordinario a detrimento dell'azione costante e continuativa di manutenzione e di tutela) la situazione è peggiorata. Il nuovo Ministero non ha infatti assunto in alcun modo una configurazione « atipica », essenzialmente « tecnico-scientifica », come era negli enunciati e nelle promesse di Spadolini; al contrario, in assenza di una riforma, esso si è inevitabilmente modellato secondo gli schemi tradizionali della pubblica amministrazione e ha perciò portato più ad appesantire i controlli e i diaframmi burocratici che a potenziare gli strumenti tecnici e scientifici e le reali capacità di programmazione e di intervento. Inoltre, la costituzione del Ministero non è neppure servita ad assicurare una diversa considerazione nel quadro degli impegni complessivi del Governo — a partire dalle scelte sull'uso delle risorse o sull'organizzazione delle città e del territorio — per i problemi della tutela dei beni culturali: al contrario, tali problemi hanno continuato ad essere strettamente sottovalutati (a prescindere da qualche affermazione retorica sulla « risorsa Italia » o sul « valore inestimabile » del nostro patrimonio di civiltà) così sotto il profilo politico e culturale come sotto quello economico e finanziario.

Una conferma di questa persistente sottovalutazione è costituita dal fatto stesso che nel momento dell'assegnazione dei compiti ministeriali per la formazione di un nuovo Governo quello per i beni culturali e ambientali è stato quasi sempre considerato come un Ministero residuale o marginale, da attribuire non in base a criteri di autorevolezza o di competenza, ma come compensazione per quel partito o per questa o per quella corrente. Si è così giunti a nomine di

Ministri per le quali, più di una volta, si è gridato allo scandalo. Ma sarebbe forse ancor più giusto gridare allo scandalo per il fatto che, in quasi quindici anni, il nuovo Ministero non è riuscito a ottenere il varo di una sola legge di rilievo per incrementare realmente la tutela dei beni culturali e promuoverne la valorizzazione; e non è riuscito a portare la dotazione ordinaria di bilancio al di là di un livello irrisorio, che si aggira ormai da anni attorno allo 0,20 o allo 0,25 per cento della spesa totale dello Stato.

Anche l'aumento dell'intervento straordinario che si è verificato nel periodo più recente è per lo più avvenuto per ragioni estranee ad una rigorosa impostazione scientifica di politica della tutela (basta pensare ai famosi « itinerari turistico-culturali nel Mezzogiorno » o agli ancor più discussi « giacimenti culturali »); e ha così portato non solo ad una dispersione di mezzi finanziari, che avrebbero potuto essere molto più razionalmente utilizzati (per esempio se la dotazione per i « giacimenti culturali » fosse stata fin dall'inizio indirizzata ad un'opera coerente e coordinata di censimento e di catalogazione scientifica, come da parte dei comunisti e di altre forze si era proposto), ma ha avuto l'effetto — solo apparentemente paradossale — di deprimere e depotenziare, in molti casi, le effettive capacità di iniziativa dell'amministrazione preposta istituzionalmente all'opera di tutela. Il rovesciamento dei rapporti tra intervento straordinario ed intervento ordinario, anziché favorire una più incisiva programmazione e assicurare una maggiore efficienza, ha in sostanza reso impossibile — proprio perché nella motivazione dell'intervento straordinario prevalevano, quasi sempre, ragioni esterne alla logica della tutela — l'elaborazione di un serio discorso di programma e di chiare scelte prioritarie; e ha prodotto un vero e proprio stravolgimento della politica dei beni culturali, che deve avere come fondamento — per essere davvero produttiva ed efficace — non l'intervento eccezionale, ma

l'azione continua e costante di conoscenza, manutenzione, valorizzazione (1).

Un bilancio sostanzialmente negativo.

In conclusione, sono ormai trascorsi circa quindici anni dall'istituzione del nuovo Ministero per i beni culturali e ambientali e sono passati dieci anni dalla scadenza per il varo di una nuova legge di settore indicata nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 — per non parlare del mezzo secolo che ci separa dalla legge Bottai (legge 1° giugno 1939, n. 1089), che resta tuttora il testo normativo fondamentale che disciplina la tutela del patrimonio artistico e culturale, e dei venticinque anni a cui risale la già citata costituzione di una Commissione parlamentare di indagine — senza che si sia neppure avviata quell'azione riformatrice di cui si discute da decenni e che proprio l'esperienza negativa compiuta col Ministero rende sempre più indispensabile. È bene aggiungere che non avere ancora posto mano a questa riforma non significa soltanto aver perso tempo e aver lasciato peggiorare la situazione. Infatti, anche nel campo dei beni culturali e ambientali, come in altri campi, in questi

(1) L'effetto stravolgente che la prevalenza dell'intervento straordinario ha avuto e sta avendo sulla politica e sull'amministrazione dei beni culturali e ambientali è stata più volte denunciata, negli ultimi tempi, nei documenti dell'Associazione dei funzionari scientifici e tecnici che operano in questa amministrazione. È stato in particolare rilevato che le competenze scientifiche e tecniche e le capacità di programmazione e di intervento dell'amministrazione vengono ridotte e mortificate nel momento in cui essa è privata delle risorse e dei mezzi più elementari per provvedere alla politica di conservazione, agli interventi di manutenzione e restauro, alla promozione della conoscenza; e ciò mentre più frequente diventa il ricorso alla concessione (e quindi il trasferimento ai privati di funzioni eminentemente pubbliche) per l'esecuzione delle opere di maggior rilievo e impegno. Questa politica è tanto più deleteria in quanto rischia di disperdere un patrimonio di competenze, di conoscenze, di qualità tecniche e scientifiche di cui per tradizione era particolarmente ricca — come documentano i riconoscimenti internazionali — l'amministrazione italiana dei beni culturali.

decenni le cose non sono restate ferme: al contrario, sono avvenute modificazioni profonde che — se certamente hanno prodotto un accresciuto interesse per il patrimonio culturale e hanno stimolato una più acuta sensibilità dell'opinione pubblica, creando così una condizione essenziale per lo sviluppo di una politica riformatrice — hanno però anche aggravato molti problemi, hanno dato luogo a fenomeni nuovi e di non facile soluzione, soprattutto hanno reso sempre più rapido un processo di degradazione che ha cause molteplici e che ha determinato danni (e situazioni di vera e propria devastazione) in molti casi ormai irreparabili.

Non c'è certamente bisogno, a questo riguardo, di ricordare episodi o citare esempi. Il singolo episodio, per quanto grave (come, per ricordare solo alcuni dei fatti di cui più si è parlato in questi ultimi mesi, il crollo della torre campanaria di Pavia, il cedimento di una parte del tetto di un edificio illustre come l'Accademia di Firenze, l'allarme per il concerto dei *Pink Floyd* a Venezia, la denuncia dello stato di degradazione di un recinto archeologico tanto importante come quello degli scavi di Pompei, ecc.) rischia sempre di dare solo un'immagine parziale e molto riduttiva della reale entità dei guasti che incombono o già si sono prodotti e dell'effettiva dimensione dei problemi che si debbono affrontare.

L'intreccio tra vecchi e nuovi problemi.

La vera e fondamentale questione sta nel fatto che, con un'accelerazione che non ha precedenti nella storia, si sono venuti intrecciando negli ultimi decenni una serie di fattori che rischiano di avere — e in larga parte hanno già avuto — conseguenze devastanti per il patrimonio storico e culturale. Ricordiamo alcuni (almeno i principali) tra tali fattori:

l'uso speculativo e di rapina delle città, del suolo urbano, del territorio, che ha già portato e minaccia ogni giorno di portare, in assenza di una rigorosa disciplina urbanistica e di una razionale pro-

grammazione dei rapporti tra sviluppo e ambiente, a distruzioni irreparabili e senza possibilità di recupero non solo di singole testimonianze del passato (anche di notevole valore artistico), ma di gran parte del paesaggio e delle coste italiane, di zone estese o comunque di aspetti qualificanti dei centri storici di interi complessi monumentali o ambientali;

il degrado che condizioni ambientali caratterizzate da un alto tasso di inquinamento dell'aria e delle acque, dalla congestione del traffico non solo nelle grandi città, dalla crescente cementificazione del suolo, producono su opere e monumenti che, dopo aver resistito abbastanza bene all'usura dei secoli, appaiano già oggi irriconoscibili anche soltanto rispetto a venti o trent'anni or sono;

l'impatto che lo stesso sviluppo del turismo di massa, sinora non adeguatamente disciplinato e orientato, sta avendo su beni che — come i beni culturali — sono quasi sempre per loro natura facilmente deperibili, fino a creare problemi di non facile soluzione anche per grandi complessi museali e per intere città, come Venezia e Firenze;

la pressione che le nuove dimensioni assunte dal mercato artistico esercitano (ben al di là dei pur numerosi episodi di furti o di esportazioni clandestine) nel senso di favorire una massiccia dispersione del patrimonio culturale italiano, dispersione che può diventare tanto più grave qualora non si prendano adeguate misure — innanzitutto estendendo il censimento e la catalogazione ed escludendo l'equiparazione del bene culturale a merce — in vista della liberalizzazione dei mercati europei alla fine del 1992;

i molteplici problemi che derivano dalla stessa entità e vastità del patrimonio da tutelare e dalle difficoltà — con la scarsa dotazione di uomini, mezzi e finanziamenti finora posti a disposizione — sia di provvedere ordinatamente all'azione complessiva di catalogazione e di conservazione sia di stabilire, d'altra parte, ragionevoli criteri di priorità nel

programmare gli interventi di maggior rilievo.

Alle questioni di portata generale qui sommariamente indicate si aggiungono problemi di carattere più specifico e che sono tuttavia, anch'essi, di non facile soluzione: come la difficoltà (che vale non solo per i musei o i complessi monumentali, ma, in misura certamente non minore, anche per biblioteche e archivi) di rispondere, con finanziamenti che proporzionalmente sono rimasti quelli di un tempo o addirittura sono diminuiti, da un lato alla domanda di un'utenza fortemente accresciuta, dall'altro all'esigenza di dotarsi di strumenti moderni di informazione e catalogazione; o la necessità di attrezzarsi di personale e strutture adeguati per tutelare categorie di beni (si pensi ai musei scientifici) sinora generalmente trascurati; o l'urgenza di adottare strumenti legislativi (la legge 2 agosto 1982, n. 512, è un primo passo in questa direzione, ma è un passo ancora largamente inadeguato) per sollecitare un maggior intervento dei privati a favore della tutela del patrimonio culturale, assicurando al tempo stesso alle strutture pubbliche gli strumenti per controllare e orientare tale intervento; o la crescente sofisticazione delle ricerche e della strumentazione tecnologica che sono oggi indispensabili per gli interventi di manutenzione, di restauro, di recupero di beni estremamente delicati quali sono i beni culturali.

Un patrimonio di civiltà in pericolo.

È chiaro che, di fronte a questo insieme di problemi, nessuno può sottovalutare o considerare con facilità l'entità, anche finanziaria, dell'impegno che si richiede per una politica dei beni culturali che sia all'altezza dei nuovi compiti che oggi si impongono. Tanto più che sono necessarie, perciò, una razionale programmazione degli interventi, una struttura amministrativa di sicura funzionalità ed efficienza, la piena mobilitazione delle

reali disponibilità pubbliche e private, la massima valorizzazione di capacità, competenze, spirito di iniziativa. Si deve tuttavia valutare, al tempo stesso, che quello dei beni culturali e ambientali è un tipico caso in cui il danno di un mancato o tardivo intervento rischia di essere — per la distruzione di risorse e per la dispersione di ricchezza, materiale e immateriale, che determina — assai superiore al costo che l'intervento comporta; e che occorre far presto, se non si vuole che si giunga a un punto di non ritorno nella distruzione di un patrimonio di civiltà cui sono strettamente legate, per tanti aspetti, l'identità è la stessa vitalità del nostro Paese.

Il problema è in sostanza quello di invertire un processo che ha condotto, nel corso di questi anni, a tante conseguenze negative. A questo fine è indispensabile una riforma che, così sul piano normativo come sul piano degli ordinamenti, della formazione, della strumentazione scientifica e tecnica, sappia affrontare in modo adeguato i problemi della conoscenza, della tutela, del recupero, della valorizzazione dei beni culturali, considerandoli però non settorialmente ma in collegamento con una nuova politica delle città, del territorio, dell'ambiente. Ma perché una simile riforma sia concretamente realizzabile e abbia piena efficacia, è necessario che si affermi — è del resto un'esigenza più generale, per il bene del Paese — una diversa visione dello sviluppo, caratterizzata da scelte di priorità differenti da quelle che hanno dominato negli ultimi decenni. Non si può infatti non sottolineare che dietro l'incuria, la negligenza, la diffusa ignoranza dei problemi, lo scarso impegno organizzativo e finanziario che troppo spesso hanno caratterizzato la politica dei beni culturali, c'è qualcosa di più di un « ritardo » o di un « limite » settoriale: c'è una linea di sviluppo della società italiana che, nell'impostazione della politica governativa, ha costantemente attribuito un valore secondario ai problemi della crescita culturale; e c'è l'incapacità della tradizionale classe dirigente di intendere il ruolo che la cul-

tura può e deve avere come « risorsa », anzi come fattore decisivo per un'autentico progresso umano e civile oltre che economico. È da qui, invece, che occorre partire, per una svolta radicale della politica in questo settore. È essenziale la presa di coscienza che il patrimonio culturale è, tanto più per un Paese come l'Italia, una risorsa fondamentale, anche in termini economici (basta pensare all'esigenza, messa drammaticamente in luce dalle vicende dell'Adriatico e del complessivo degrado dei nostri mari, di una sempre maggiore valorizzazione della componente culturale delle attività turistiche). Ma ancor più importante è non dimenticare mai che la più ampia partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla fruizione di tale patrimonio è e deve essere una delle finalità principali di uno sviluppo che sia qualitativamente più ricco e più liberante di quello sin qui realizzato; e che a questo riguardo l'Italia ha possibilità che è delittuoso sprecare.

Sei opzioni per la revisione della legge di tutela.

Quali devono essere le caratteristiche essenziali di una legge di riforma che corrisponda alle esigenze sin qui rapidamente richiamate ?

È bene precisare subito che la proposta di legge che presentiamo affronta, contemporaneamente, sia il problema di una revisione della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (la legge Bottai) sia — soprattutto — quello di un nuovo ordinamento dell'amministrazione preposta all'attuazione della tutela.

Per quel che riguarda la legge 1089 (che non era, per quell'epoca, una cattiva legge, anche perché si basava, aggiornandola e sistemandola, su un'elaborazione legislativa che era già stata ampiamente sviluppata tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento e che in parte risaliva agli Stati preunitari) la revisione che proponiamo riguarda soprattutto quei punti nei quali più si manifesta l'usura del cinquantennio trascorso, in quanto si

tratta di punti che esprimono una situazione di fatto ed orientamenti culturali e sociali ormai largamente superati. Le modifiche prospettate — certamente di rilevanza essenziale — hanno perciò come oggetto:

1) il superamento di una visione restrittiva del « bene culturale e ambientale », che era frutto dell'ideologia umanistico-classicistica a lungo dominante e che in pratica si traduceva nel limitare sostanzialmente tale qualifica da un lato ai beni della tradizione archeologica, storico-artistica, filologico-libraria, dall'altro alle « bellezze naturali » care alla visione romantica del paesaggio. Nell'impostazione del nostro progetto di legge — senza comunque perdere di vista, in alcun modo, la centralità che il patrimonio archeologico, storico-artistico, archivistico, librario ha per il nostro Paese — la qualifica di bene culturale e l'azione di tutela vengono esplicitamente estesi (a partire dai primi articoli: si veda in particolare l'articolo 2) ad altre categorie di beni sino ad oggi non considerati o trascurati — per esempio quelli linguistici e demoantropologici, quelli scientifici e naturalistici, quelli riguardanti la storia della scienza e della tecnica, gli orti botanici, i parchi naturali e così via — e in generale a tutti quei beni che costituiscono un « significativo documento » della storia della cultura e della civiltà. Di conseguenza anche l'ordinamento amministrativo e lo stesso Consiglio nazionale vengono modificati nella loro composizione e organizzazione, in modo da prevedere le strutture e le competenze necessarie per estendere la tutela anche a tali beni;

2) l'inserimento della tutela dei beni culturali e ambientali nel quadro della politica di salvaguardia e di qualificazione dell'assetto delle città e del territorio e nel complesso degli interventi per un diverso sviluppo dell'economia e della società e per il potenziamento dei servizi civili, sociali, culturali di cui il Paese ha bisogno. Tale inserimento in un più ampio e organico contesto (si vedano in particolare, al riguardo, gli articoli dal 30 al

34, che riguardano il rapporto tra tutela e assetto territoriale) è, per le ragioni già dette in precedenza, condizione fondamentale perché la politica di conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali possa essere davvero più efficace di quel che oggi accada;

3) il passaggio da un'impostazione idealistica che considerava il bene culturale (anzi, l'« opera d'arte ») come fatto singolo, o tutt'al più come complesso monumentale esteso solo alle sue immediate adiacenze, a una visione che collega il singolo oggetto all'insieme di oggetti di cui organicamente fa parte, considera il monumento in rapporto all'ambiente urbano o paesistico in cui è inserito, privilegia il concetto di « insieme storico » (a partire dai centri storici) ed estende perciò notevolmente la possibilità di valorizzazione e di tutela. Sono numerosi gli articoli che, soprattutto nel titolo sesto della legge, introducono modifiche in questo senso;

4) la sottolineatura del patrimonio culturale come elemento costitutivo dell'identità nazionale e quindi come bene per la sua natura inalienabile. A questo riguardo la proposta di legge propone di rendere esplicito e vincolante un principio che, a nostro avviso, implicitamente è già a fondamento della legislazione vigente: ossia (articolo 2) che « i beni riconosciuti di interesse culturale o ambientale », e quindi sottoposti ai vincoli previsti dalle relative leggi, debbono essere considerati « elementi costitutivi dell'identità culturale della nazione » e pertanto « non sono, anche per quel che riguarda il regime delle esportazioni e la disciplina della circolazione dei prodotti anche nell'ambito della Comunità europea, assimilabili a merci ». Per rendere operativa questa norma, nelle indicazioni programmatiche della proposta di legge si propone (articolo 52) di finalizzare la prima attuazione della legge all'« attuazione entro il 1992 in ogni regione del censimento sommario dei beni culturali e ambientali », in modo da avere un quadro complessivo del patrimonio che deve

essere tutelato e del quale occorre evitare la dispersione;

5) un più stretto collegamento tra azione di tutela e impegno per la conoscenza e per la fruizione, da parte dei cittadini, del patrimonio culturale e ambientale. Pur mantenendo fermo il principio del valore preminente della tutela, anche in considerazione dei molteplici fattori di usura e di deperimento cui i beni culturali sono già esposti, la proposta di legge mira in vario modo a sollecitare l'opera di promozione culturale ed educativa: sia indirizzando innanzitutto in questa direzione l'azione degli enti locali, sia agevolando con specifiche disposizioni, nel quadro del nuovo regime di autonomia che la legge prevede, la fornitura agli utenti — da parte di soprintendenze, musei, biblioteche, archivi, ecc. — di servizi aggiuntivi di sostegno culturale e didattico, come cataloghi ed altre pubblicazioni, fotoriproduzioni, prestito librario, corsi di lezione, mostre didattiche, ecc.;

6) infine — ci limitiamo, come si è detto, a richiamare sommariamente, in questa relazione, solo le revisioni fondamentali che sono suggerite nel testo da noi presentato — un rilievo accresciuto viene proposto, rispetto alla legge 1089 del 1939, per i problemi dell'arte contemporanea: sia nel senso di prevedere una specifica articolazione settoriale nell'ambito del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sia nel senso — per esempio — di accorciare il termine temporale di esclusione dai vincoli e di consentire, anche per opere più recenti ma che già siano di riconosciuto valore, interventi straordinari di tutela al fine di evitarne il deperimento o la distruzione.

Perché proponiamo un'Amministrazione autonoma.

Ma il nucleo fondamentale ed anzi decisivo della riforma che questa proposta di legge propone sta — ancor più che nelle modifiche della normativa di tutela

— nel radicale mutamento che viene delineato per quel che riguarda l'ordinamento dell'amministrazione alla quale è affidato l'esercizio della tutela stessa. A questo riguardo siamo partiti dalla considerazione che l'esperienza sia qui compiuta ha ormai dimostrato in modo esauriente che, indipendentemente dal valore e dall'impegno delle singole persone, non è con una struttura di tipo burocratico-ministeriale che è possibile svolgere adeguatamente funzioni che richiedono una preminente qualificazione scientifica e culturale e che comportano autonomia, responsabilità, iniziativa. Finché resterà una struttura come l'attuale — vincolata in partenza alle rigidità delle decisioni, delle procedure, dei controlli centralisti, priva di qualsiasi flessibilità e autonomia nei tempi e nelle modalità della propria azione — è inutile prendersela con l'accumulazione dei residui passivi o porre a confronto i ritardi e le lentezze delle istituzioni pubbliche con il possibile dinamismo di istituzioni di tipo privatistico: tutto ciò che si lamenta è la conseguenza pressoché inevitabile — e dunque voluta — di un modello di centralizzazione burocratica che in tutti i campi sta determinando conseguenze assai negative, ma che è particolarmente nefasta nel caso della scienza o della cultura.

Per questo, riprendendo la proposta già elaborata dalla Commissione d'indagine nominata dal Parlamento nel 1964 e tenendo presente l'esperienza di organismi come il Consiglio nazionale delle ricerche e le scelte recentemente compiute dal Parlamento per l'ordinamento delle università e degli enti di ricerca, proponiamo l'istituzione di un'Amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali. Non si tratta — sia chiaro — di un'operazione di privatizzazione (più o meno scoperta) o di deresponsabilizzazione dei poteri pubblici rispetto ai compiti che sono ad essi propri: a operazioni di questo tipo siamo sempre stati, e restiamo, fermamente contrari. Si tratta, al contrario, di configurare la funzione pubblica in questo campo in modo che essa si realizzi attraverso un'istituzione che, senza perdere il suo carattere pubblico, operi

però secondo un principio di autonomia: autonomia così di gestione economica ed amministrativa come di indirizzo e di programmazione scientifica e culturale, ovviamente nell'ambito dei compiti normativi propri del Parlamento e delle funzioni di indirizzo, di coordinamento, di programmazione generale che spettano al Governo.

La qualità scientifica, l'indipendenza di giudizio, il carattere democratico e non corporativo della gestione dell'Amministrazione autonoma dovranno essere garantite della collocazione, al suo vertice, di un Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali profondamente trasformato rispetto alla situazione attuale, sia per poteri come per composizione: un Consiglio nazionale costituito, in numero pari, da rappresentanti dei funzionari scientifici e tecnici operanti nel settore e da rappresentanti dei docenti universitari delle discipline interessate, e integrato da altre qualificate rappresentanze del mondo della cultura, della scienza, della tecnica. Sarà il Consiglio nazionale a nominare la direzione centrale dell'Amministrazione autonoma, col vincolo di scegliere direttore e vice-direttori nei ruoli dei funzionari scientifici e tecnici. L'ossatura fondamentale della nuova Amministrazione sarà costituita col trasferimento ad essa delle strutture e dei servizi — dagli istituti centrali alla soprintendenze territoriali, alle biblioteche statali, agli archivi di Stato centrali e periferici — oggi dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali: ma con l'introduzione delle indispensabili riforme e con un adeguato e concreto programma di potenziamento, qualificazione, valorizzazione.

Pressoché tutte le funzioni oggi svolte dal Ministero vengono dunque trasferite, secondo la nostra proposta di legge, all'Amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali: e vengono esercitate sulla base del riconoscimento di ampi e concreti spazi di autonomia (per esempio per quel che riguarda le dotazioni finanziarie, i limiti di spesa, l'imposizione dei vincoli, ecc.) agli istituti centrali e alla soprintendenze territoriali o altri istituti assimilati. Al Governo resteranno in pra-

tica solo le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di programmazione generale in materia finanziaria: nonché i compiti di vigilanza e di surroga, in caso di inadempienza da parte degli enti istituzionalmente incaricati. Per lo svolgimento di queste funzioni residue non ci sembra che sia opportuno il mantenimento di un Ministero specifico, tanto più che già oggi, con compiti ben più ampi, quello per i beni culturali e ambientali è considerato un Ministero marginale e di rilievo politico trascurabile. Proponiamo perciò alla discussione — ma è bene dire che è questo uno dei punti della nostra proposta che consideriamo in termini più problematici — un'unificazione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: unificazione che ci pare consigliabile sia per analogia strutturale (tale Ministero è stato costituito sulla base del riconoscimento dell'autonomia costituzionale delle università e degli istituti di ricerca) sia per l'opportunità di rendere più stretto il rapporto — e più facile la mobilità, anche del personale — fra un settore come quello dei beni culturali e ambientali e i settori contigui della ricerca scientifica e tecnologica e dell'insegnamento universitario. Ma anche altre forme di accorpamento o di articolazione delle competenze a livello governativo possono essere concepite senza compromettere, per questo, il disegno d'insieme.

Autonomia, responsabilità, controllo pubblico.

È chiaro che la proposta della costituzione di un'Amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali si inquadra armonicamente, per noi comunisti, in quell'impostazione generale della riforma della pubblica amministrazione che da diverso tempo proponiamo e che si basa sull'opportunità di una netta distinzione fra la responsabilità delle scelte politiche, che spettano agli organi elettivi e di governo, e i compiti di gestione, per i quali occorre invece responsabilizzare e valorizzare organi tecnici dotati di adeguata esperienza e competenza.

Ma nel caso dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali si va oltre questa distinzione di carattere generale: si entra infatti in un campo dove assumono specifico rilievo anche altre questioni, come i principi costituzionali riguardanti la libertà culturale o l'autonomia riconosciuta alle istituzioni di alta cultura. Anche per questo ci sembra che vi sia un'oggettiva analogia con i casi riguardanti le istituzioni universitarie o gli enti di ricerca.

Anche in questo caso, comunque, l'autonomia dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali non può certamente essere concepita come una sorta di autogoverno settoriale o corporativo, al di fuori di una visione e di una responsabilità politica di carattere generale. Per questo la proposta di legge non solo insiste nel sottolineare che le scelte di fondo in materia di normativa, di programmazione finanziaria, di indirizzo e di coordinamento spettano, a seconda dei casi, al Parlamento o al Governo e attribuisce altresì compiti rilevanti alle regioni; ma pone anche in evidenza (prevedendo, allo scopo, anche un'adeguata struttura tecnica) che il Ministero dovrà svolgere un'azione di vigilanza ed anche di intervento cautelare e di surroga in caso di inadempienza da parte dell'Amministrazione. Sono così ulteriormente ribaditi il carattere e la responsabilità pubblica dell'Amministrazione stessa.

La soluzione da noi proposta ci sembra inoltre particolarmente opportuna anche perché consente di superare la contrapposizione, che negli anni trascorsi ha diviso e paralizzato lo schieramento delle possibili forze riformatrici, tra le ipotesi centraliste e quelle regionaliste. Troppe volte, in passato, i fautori dell'una e dell'altra linea hanno attribuito all'ipotesi da essi sostenuta un valore di per sé risolutivo che essa era ben lontana dal possedere. Per esempio i fautori dell'impostazione centralista hanno a lungo insistito nel presentare la concentrazione delle funzioni di tutela nelle mani dell'amministrazione statale come la condizione necessaria per garantire, contro le pressioni degli interessi privatistici e le

visioni particolaristiche o municipalistiche, un'azione ispirata a imparzialità, obiettività e rigore: dimenticando, tuttavia, che l'esercizio da parte degli organi dello Stato di queste funzioni è la situazione che sino ad oggi è esistita, ma che questa situazione non ha affatto impedito, in tante ed anzi in troppe occasioni, la prevalenza dell'interesse privato su quello pubblico, il moltiplicarsi degli interventi clientelari e localistici, o, d'altra parte, la degradazione o addirittura la distruzione di testimonianze tutt'altro che irrilevanti del nostro patrimonio culturale. A loro volta, i sostenitori delle tesi regionaliste (o almeno molti di essi) assai di frequente hanno dato quasi per scontato che il decentramento delle funzioni e l'attribuzione di maggiori poteri a regioni ed enti locali potessero essere di per sé sufficienti per garantire un'azione più tempestiva ed efficace, una gestione più democratica, un più stretto rapporto con la domanda di cultura dei cittadini: trascurando, però, che molte regioni e molti enti locali non hanno affatto dato prova di queste capacità e che in realtà il conseguimento degli obiettivi sopra indicati richiede sia un'adeguata preparazione tecnica sia una chiara volontà politica.

Né centralismo né privatizzazione.

Ciò che nella pratica si è verificato, nel corso degli ultimi dieci anni, è che mentre il potenziale fronte riformatore si è diviso fra queste opposte tesi, di fatto si è avuta un'accentuazione della politica centralista e di una gestione di tipo burocratico, con tutte le lungaggini, le disfunzioni, le inefficienze che di tale gestione sono proprie; e che, come rimedio a centralismo e burocratismo, si è fatto ricorso in misura crescente a soluzioni di tipo privatistico (per esempio il ricorso allo strumento delle concessioni, soprattutto per le opere di maggior rilievo) e si è cominciata a teorizzare l'opportunità dell'affidamento a privati della gestione di istituzioni pubbliche, in particolare dei musei. In realtà, anche in questo campo,

il centralismo burocratico da un lato e la tendenza strisciante o palese alla privatizzazione non sono che le facce opposte di una stessa medaglia.

È da questa spirale perversa che si può e si deve uscire attraverso l'istituzione di un'amministrazione con ordinamento autonomo, che al suo interno si articola attraverso diversi livelli di autonomia. Naturalmente, perché l'autonomia sia reale occorre che essa sia sorretta da un'adeguata dotazione finanziaria: che, secondo la nostra proposta di legge, deve essere prevista nel quadro di una programmazione pluriennale e deve essere destinata in misura nettamente prevalente, secondo parametri oggettivi fissati dal Consiglio nazionale, alle diverse articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione (istituti centrali, soprintendenze, biblioteche, archivi, istituti assimilati) in modo che a ciascun livello il finanziamento sia disponibile fin dall'inizio dell'anno e possa essere gestito autonomamente, entro i limiti di spesa (assai più elevati degli attuali) che la proposta di legge prevede. L'autonomia è in sostanza la condizione per consentire all'istituzione pubblica di non essere condannata a un'irrazionale rigidità: ma di poter operare secondo criteri di funzionalità, di economicità, di tempestività degli interventi. Essa può inoltre consentire a musei ed altre istituzioni — come accade in altri paesi — di gestire una propria attività produttiva e di servizio e di raccogliere in varie forme contributi e finanziamenti da parte di enti e di privati.

Quale raccordo con le regioni e gli enti locali.

Ci sembra chiaro che un'Amministrazione autonoma così concepita può, assai meglio di quel che oggi accade, coordinare la propria attività con quella delle regioni e delle autonomie locali, di cui la proposta di legge che proponiamo valorizza e potenzia il ruolo (si vedano, in particolare, gli articoli 5, 7, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30), impegnandole, al tempo stesso, a dotarsi di adeguate strutture tec-

niche e scientifiche e a riconoscere a tali strutture un proprio ambito di autonomia. Particolare rilievo assumono, nell'assetto qui delineato, i compiti della regione in materia di tenuta dell'inventario e del catalogo, naturalmente in collaborazione con l'istituto centrale che si occupa specificamente di questa materia, nonché di promozione, assieme all'Amministrazione nazionale, dei centri regionali per il restauro e per la formazione dei restauratori. L'istituzione di questi strumenti è tanto più rilevante perché è in funzione della responsabilità, propria della regione, di raccordo tra la tutela dei beni culturali e ambientali e la politica dell'urbanistica e del territorio.

Per promuovere un più efficiente coordinamento fra i vari livelli e momenti della politica di tutela, nella proposta di legge sono oggetto di specifica regolamentazione o sono comunque meglio precisati, rispetto alla situazione attuale, la composizione, le funzioni, i poteri sia del Comitato nazionale di coordinamento tra lo Stato e le regioni, sia del Comitato regionale per i beni culturali e ambientali (quello che oggi è comunemente designato come comitato paritetico).

Il potenziamento delle strutture tecniche, scientifiche, amministrative.

Un ultimo punto che è importante richiamare prima di concludere questa relazione di carattere generale riguarda una questione sostanziale: non si può neppure immaginare che una qualsiasi riforma dell'attuale struttura amministrativa possa conseguire i risultati che ci si propone se non si opera, contemporaneamente, per un deciso potenziamento, per l'ammodernamento, per la qualificazione delle strutture, degli uomini, dei mezzi che saranno a disposizione dalla futura Amministrazione autonoma. Basta pensare, al riguardo, all'esiguità dei finanziamenti di cui oggi dispongono annualmente istituti centrali che svolgono un'attività di altissima qualificazione e ai quali sono affidati — è il caso dell'Istituto

centrale per il restauro, dell'Istituto per il catalogo e la documentazione, dell'Istituto per l'informazione bibliografica e per il catalogo unico delle biblioteche, ecc. — compiti di rilievo fondamentale per tutta la politica dei beni culturali. O basta pensare, anche, a che cosa è oggi la rete delle soprintendenze: generalmente ferme a una distribuzione per ambiti territoriali che risale a vari decenni addietro, costrette quasi sempre a fronteggiare con un numero esiguo di funzionari scientifici i problemi di intere regioni o comunque di più province, spesso paralizzate dall'assenza dei mezzi materiali o dei finanziamenti indispensabili per lo svolgimento dell'attività ordinaria, raramente fornite di strumenti di conoscenza e di informazione e di attrezzature tecnologiche che siano all'altezza dei problemi e delle possibilità di oggi.

La proposta di legge che proponiamo affronta quest'insieme di questioni in varie direzioni: prevedendo (articolo 17) la revisione e il potenziamento — per numero, strutture, personale — della rete delle soprintendenze; valorizzando al massimo il ruolo degli istituti centrali, ai quali — adeguatamente potenziati — spetta il compito fondamentale (certamente anche in collaborazione con le università e con altri centri di ricerca) di promuovere l'avanzamento e l'aggiornamento di metodologie e tecniche e di assicurare la necessaria omogeneità operativa (innanzitutto per l'inventariazione e per il catalogo) sul territorio nazionale; promuovendo la costituzione (con criteri e procedure che sviluppano e precisano ciò che era già previsto dalla famosa ma mai attuata « convenzione Vernola-Mayer ») dei centri regionali per il catalogo e dei centri regionali per il restauro e per la formazione dei restauratori; prevedendo una fase quinquennale di prima attuazione della legge (articolo 52), durante la quale una dotazione finanziaria aggiuntiva sarà destinata — oltre che a dar vita al nuovo ordinamento in forma autonoma dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali

e ambientali — al rafforzamento e all'ulteriore qualificazione degli istituti centrali, all'istituzione di nuove soprintendenze sino a un numero massimo che non superi del cinquanta per cento quello attuale, al completamento e al potenziamento del servizio bibliotecario nazionale, alla creazione dei centri regionali per il restauro e per la catalogazione, all'attuazione entro il 1992 del censimento sommario in ogni regione dei beni culturali e ambientali.

L'articolazione della proposta di legge.

La struttura della proposta di legge è relativamente semplice e può essere riassunta molto rapidamente.

Il capo primo, dopo aver precisato le finalità (articolo 1) e fornito una più estesa definizione del concetto di bene culturale e ambientale, sottolineando altresì che tali beni non sono assimilabili a merci (articolo 2), prevede la costituzione dell'Amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali (articolo 3) e successivamente stabilisce i compiti del Ministro competente (articolo 4), delle regioni (articoli 5 e 6), dei comuni e delle province (articolo 7), prevede altresì circostanze e modalità dell'esercizio dei poteri cautelari e di surrogazione da parte del Ministro (articolo 8) e istituisce il Comitato nazionale di coordinamento tra lo Stato e le regioni (articolo 9).

Il capo secondo è dedicato all'ordinamento e alle funzioni dell'Amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali. Innanzitutto esso precisa, negli articoli dal 10 al 14, la composizione, le modalità di elezione, le strutture, i compiti degli organi centrali, cioè del Consiglio nazionale, della Giunta, dei Comitati di settore, della direzione nazionale; quindi ridefinisce e rafforza il ruolo degli istituti centrali (articolo 16); stabilisce che entro un anno vengano varati dal Governo, previo parere del Consiglio nazionale e col vaglio di un doppio parere delle Commissioni parlamentari compe-

tenti, uno o più decreti legislativi per regolare il nuovo ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione (articolo 17); fissa norme sulla qualificazione, sull'ingresso nei ruoli, sullo *status* del personale (articolo 18); infine (articoli 19 e 20) indica i criteri generali per l'esercizio dell'autonomia così a livello nazionale come in sede periferica (soprintendenze, archivi di Stato, biblioteche pubbliche statali).

Il capo terzo (articoli dal 21 al 24) riguarda invece la ristrutturazione del Ministero in conseguenza del trasferimento dell'esercizio dei compiti di tutela agli organi dell'Amministrazione autonoma. Come si è già accennato, la soluzione proposta è quella della costituzione di un Ministero unico dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali: con la costituzione al suo interno di un Dipartimento per i beni culturali e ambientali, cui sarà preposto un dirigente proveniente dai ruoli scientifici e tecnici dell'Amministrazione (precisamente dagli ispettori centrali) ovvero dal ruolo dei docenti universitari.

Il capo quarto ha per oggetto le competenze delle regioni e in particolare propone le norme per la costituzione dei centri regionali per il catalogo e la documentazione (articolo 25), dei centri regionali per il restauro e per la formazione di addetti alla conservazione (articolo 26), per le deleghe ai comuni e la vigilanza sulle loro funzioni (articoli 27 e 28), per la composizione e i compiti del Comitato regionale per i beni culturali e ambientali (articolo 29).

Sui rapporti tra tutela e assetto territoriale (uno degli aspetti più innovativi della nostra proposta di legge) è invece concentrato il capo quinto. Particolarmente importante è l'articolo 30, che riguarda l'inventario e il catalogo regionale dei beni culturali e ambientali e che precisa anche il ruolo affidato al riguardo all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione: presso il quale è fra l'altro istituita una struttura tecnica che

opera come sistema informativo collegato con i centri regionali, al fine di verificare la coerenza e l'omogeneità dei criteri seguiti e « di garantire lo scambio e gli aggiornamenti dei dati raccolti e organizzati su scala nazionale ». Circa l'inventario è detto che esso sarà finalizzato in via prioritaria a un censimento del patrimonio da tutelare, in vista della scadenza del 1992-1993; nonché « all'acquisizione di dati utilizzabili per la redazione di strumenti urbanistici e piani di recupero, per l'individuazione e il risanamento di situazioni di particolare degrado, per la delimitazione di aree di riserva per le preesistenze archeologiche. L'articolo 31 riguarda invece le procedure e le competenze per la dichiarazione di bene culturale e ambientale; mentre gli articoli seguenti hanno per oggetto la tutela, il recupero, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali nell'ambito dell'elaborazione di strumenti urbanistici e piani di recupero (articolo 32), la redazione di « progetti d'area di valorizzazione storico-ambientale » (articolo 33), i vincoli molto severi posti all'alienazione di beni di proprietà pubblica (articolo 34).

Il capo sesto prevede una serie di altre modificazioni della normativa di tutela, che riguardano in particolare: l'arte contemporanea (articolo 35); il rapporto tra il singolo bene e il contesto ambientale o la collezione di beni (articoli 36 e 37); vari aspetti della disciplina dei beni culturali e ambientali di proprietà di enti o privati (articoli 38, 39, 40, 41, 42 e 43); la regolamentazione dell'importazione e dell'esportazione (articoli 44, 45 e 46); l'esercizio del diritto di prelazione, che viene esteso anche a regioni ed enti locali (articolo 47); infine, la redazione entro tre anni di un testo unico dalle norme di tutela (articolo 48).

La proposta di legge si chiude con il capo settimo, dedicato alle norme transitorie e finali: dove si prevede tra l'altro una disciplina della fase di transizione dalla situazione attuale al pieno funzionamento dell'amministrazione autonoma-

(articolo 49), si eleva con effetto immediato il limite di spesa da parte dei soprintendenti e dei responsabili degli altri istituti assimilati (articolo 50), si fissano norme per agevolare la gestione dei servizi aggiuntivi da parte di musei, biblioteche, archivi (articolo 51), si prefigura

una prima fase quinquennale di attuazione della riforma, per la quale si dispone uno stanziamento aggiuntivo straordinario (articolo 52) e si indicano alcuni obiettivi prioritari che con tale stanziamento dovrebbero essere perseguiti.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO. I

NORME GENERALI.

ART. 1.

(Finalità).

1. È compito dello Stato, in attuazione dei principi fissati dall'articolo 9 della Costituzione, assicurare la tutela, la conservazione e l'arricchimento del patrimonio culturale del Paese, promuoverne la conoscenza e la valorizzazione, provvedere alla salvaguardia dell'ambiente storico e naturale di cui tale patrimonio è elemento costitutivo e qualificante.

2. L'adempimento delle funzioni indicate nel comma 1 è momento essenziale della politica di programmazione e qualificazione territoriale, di sviluppo economico, di progresso culturale e civile.

3. Lo Stato favorisce l'accesso alla conoscenza dei beni culturali e ambientali e la fruizione dei relativi servizi da parte di tutti i cittadini, in modo da concorrere, anche in questo campo, alla più ampia attuazione della personalità di ciascuno, rimuovendo privilegi, discriminazioni e diseguaglianze, secondo i fini indicati dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

ART. 2.

(Estensione del concetto di bene culturale e ambientale).

1. Sono oggetto della presente legge, oltre ai beni culturali e ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e agli altri espressamente considerati nella legislazione vigente, anche tutti quei beni che, conside-

rati singolarmente o nel loro assieme, costituiscono un significativo documento dell'ambiente storico e naturale in cui l'uomo è vissuto e vive; dello sviluppo culturale, scientifico e tecnico della civiltà umana; del costume, della lingua, delle arti e delle tradizioni popolari.

2. Gli atti con i quali i beni indicati nel comma 1 sono riconosciuti di interesse culturale hanno valore dichiarativo.

3. I beni riconosciuti di interesse culturale o ambientale sono sottoposti ai vincoli stabiliti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Tali beni, in quanto elementi costitutivi dell'identità culturale della nazione, non sono, anche per quel che riguarda il regime delle esportazioni e la disciplina della circolazione dei prodotti, assimilabili a merci.

4. La disciplina delle norme di tutela dei beni culturali e ambientali valide in tutto il territorio nazionale, nonché della normativa in materia di importazione ed esportazione, è riservata alla legge. Restano valide, con le modifiche introdotte dalla presente legge, le norme di tutela contenute nelle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3.

(L'amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali).

1. È istituita l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, amministrazione pubblica con ordinamento autonomo, che opera secondo i principi fissati dagli articoli 17, 18, 19 e 20. Essa ha come organi centrali il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e la relativa giunta, i comitati di settore del consiglio nazionale, la direzione generale.

2. L'Amministrazione si articola negli istituti centrali, nelle soprintendenze territoriali, negli istituti di carattere nazionale equiparati alle soprintendenze, nelle biblioteche statali, negli archivi di Stato e negli istituti assimilati. Ad essa sono trasferiti le strutture, le attrezzature, il personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nei limiti e con i criteri di cui all'articolo 23.

3. L'Amministrazione provvede all'azione di tutela del patrimonio culturale e ambientale prevista dalle leggi vigenti, nel quadro dell'azione di indirizzo e coordinamento e delle scelte generali di programmazione compiute dal Parlamento e dal Governo. Essa svolge le funzioni amministrative scientifiche e tecniche e realizza gli interventi necessari per l'esercizio dell'azione di tutela, di conservazione e di restauro. Pone inoltre in atto — in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tenuto conto delle funzioni già ad essi riconosciute o delegate e di quelle assegnate con la presente legge — un programma sistematico di conoscenza, catalogazione e inventariazione e promuove e attua iniziative per la valorizzazione e la fruizione dei beni.

4. L'Amministrazione dispone di un proprio bilancio autonomo. Essa, e le sue articolazioni, operano secondo i principi di autonomia fissati dalla presente legge, nei limiti in essa previsti.

5. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è soppresso. Le funzioni da esso svolte e non attribuite all'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali o altri enti sono trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che assume la denominazione di Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali. Tale Ministero, presso il quale è istituito un Dipartimento per i beni culturali e ambientali nei modi previsti dall'articolo 21, esercita l'azione di vigilanza nei confronti dell'Amministrazione.

6. Nella fase istitutiva del Ministero di cui al comma 5 si procede secondo quanto indicato nell'articolo 49.

ART. 4.

(Competenze del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali).

1. Il Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali dà attuazione, in conformità con le indicazioni e gli orientamenti fissati dal Parlamento, all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle istituzioni preposte alla tutela dei beni culturali e ambientali, nel rispetto delle finalità sancite dall'articolo 9 della Costituzione e dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 per le istituzioni di alta cultura. La struttura del Ministero è disciplinata dagli articoli 21, 22 e 23 della presente legge.

2. In particolare il Ministro:

a) presenta ogni anno al Parlamento, come documento conoscitivo allegato al bilancio, la relazione sullo stato del patrimonio culturale e ambientale, predisposta dalla giunta e approvata dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

b) presenta ogni quattro anni al Parlamento, sentite le regioni, il programma pluriennale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, predisposto su proposta della giunta, approvata dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Nella redazione del programma si distingue fra dotazione ordinaria, di norma non inferiore al 70 per cento, e finanziamenti straordinari per interventi finalizzati, diretti a perseguire obiettivi di particolare rilevanza nazionale oppure ad operare un'azione di riequilibrio a favore delle zone del Paese più carenti di strutture tecnico-scientifiche e di servizi culturali o caratterizzate da più rilevante degrado ambientale. Una quota dei finanziamenti per interventi finalizzati è riservata a regioni o ad enti locali. Prima della presentazione al Parlamento, il programma è sottoposto al parere obbligatorio del Comitato di coordinamento tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 9. Il programma è esaminato

dalle Commissioni parlamentari di merito, che formulano il loro parere, sulla base del quale il Ministro vara il programma definitivo. con la medesima procedura il programma può essere modificato e aggiornato anche prima della scadenza;

c) propone al Consiglio dei ministri e al CIPE gli atti generali di indirizzo e di coordinamento e le scelte generali di programmazione e di finanziamento che siano di competenza del Governo. Su tali atti o scelte il Ministro acquisisce preventivamente e obbligatoriamente il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

d) esercita la vigilanza nei confronti dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e provvede, sentito il parere del Consiglio nazionale, agli interventi cautelari o di surroga che risultino necessari per assicurare l'attuazione delle leggi di tutela. Tali interventi possono essere posti in atto anche in base alla segnalazione di enti locali, istituti universitari, associazioni culturali, privati;

e) sviluppa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri ed anche, per quel che riguarda i Paesi della Comunità europea, con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, le iniziative volte ad assicurare la tutela dei beni facenti parte del patrimonio culturale che si trovino fuori del territorio nazionale; promuove all'estero la conoscenza di tale patrimonio; favorisce gli scambi culturali; dà applicazione alle convenzioni internazionali.

3. Il Ministro svolge altresì gli altri compiti ad esso assegnati dalla presente legge.

4. Alla ristrutturazione del Ministero, per adeguarne strutture e uffici a compiti che siano esclusivamente di indirizzo e di coordinamento e non di gestione, si provvede nei modi indicati dagli articoli 21, 22 e 23.

ART. 5.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni, oltre ad esercitare le funzioni ad esse già trasferite in applicazione dell'articolo 117 della Costituzione o con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, curano, in collaborazione con l'Amministrazione nazionale e con i suoi organi periferici, la tenuta dell'inventario sommario e del catalogo scientifico dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio regionale. L'inventario e il catalogo sono realizzati ai sensi dell'articolo 30, sulla base dei criteri fissati nazionalmente dal Consiglio nazionale, dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e dall'Istituto centrale per l'inventariazione archivistica. L'inventario e il catalogo regionale sono strumenti fondamentali per la politica di tutela, conservazione, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per la disciplina urbanistica.

2. Inoltre le regioni:

a) cooperano, nei modi e nei limiti definiti dall'articolo 31, con l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, in ordine alla proposta e nel corso dell'istruttoria per la dichiarazione di bene culturale e ambientale, ed hanno facoltà di prelazione, ai sensi dell'articolo 46;

b) provvedono alla formazione professionale di addetti alla conservazione e al restauro, con l'istituzione di centri regionali costituiti mediante convenzioni con l'Amministrazione nazionale, come previsto dall'articolo 26;

c) presentano, ai fini dell'elaborazione del programma nazionale, progetti pluriennali di intervento nelle materie di propria competenza, e promuovono il raccordo, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 29, tra i propri interventi, quelli delle soprintendenze territoriali, quelli degli enti locali e degli altri enti o soggetti;

d) esercitano funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sugli archivi dei comuni e delle province;

e) esercitano le funzioni dirette ad assicurare la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni naturalistici e scientifici che, ai sensi dell'articolo 2, costituiscono parte integrante del patrimonio culturale della nazione. A tal fine è delegata alle regioni anche la vigilanza sui musei naturalistici, scientifici, di storia della scienza e della tecnica, nonché sugli orti botanici, sui giardini e sulle riserve zoologiche, sui parchi e sulle riserve naturali, ferma restando la normativa vigente per i parchi definiti nazionali;

f) svolgono le altre funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

3. Le regioni provvedono al riordino delle funzioni ad esse già trasferite o delegate o comunque già riconosciute di loro competenza, in modo da assicurare l'esercizio unitamente a quello delle funzioni ad esse attribuite o delegate con la presente legge; a tal fine si dotano di adeguate strutture e competenze scientifiche, tecniche, professionali. A tale scopo le norme regionali dispongono la costituzione di un'apposita struttura tecnico-scientifica, che può articolarsi in più servizi a seconda degli ambiti territoriali o delle materie di competenza. Le direzioni di tali strutture tecnico-scientifiche, delle loro sezioni territoriali o per materia, dei centri per il catalogo e per il restauro, sono affidate a funzionari appartenenti ai ruoli scientifici e sono sottoposte alla vigilanza, nel rispetto dei principi di autonomia fissati dalla presente legge, del presidente della regione o dell'assessore da esso delegato.

ART. 6.

(Applicazione della presente legge nelle regioni a statuto speciale).

1. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e

Bolzano, norme fondamentali della Repubblica di riforma economico-sociale.

2. Agli uffici regionali per le esportazioni si applicano, in ogni caso, le norme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g).

ART. 7.

(Compiti dei comuni e delle province).

1. I comuni svolgono compiti di promozione culturale ed educativa e di coordinamento organizzativo ai fini della fruizione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, o direttamente, mediante proprie iniziative, o mediante la costituzione, la partecipazione e il sostegno ad enti, istituzioni, fondazioni, consorzi, associazioni del settore.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione dei musei, delle gallerie, degli archivi storici, delle biblioteche, delle aree archeologiche e degli altri istituti assimilati che siano di loro proprietà o siano ad essi trasferiti ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'articolo 17 o la cui gestione sia ad essi delegata dalle regioni, secondo i criteri ed entro i limiti indicati nell'articolo 27.

3. I musei, le gallerie, gli archivi storici, le biblioteche, le aree archeologiche e gli altri istituti gestiti dai comuni, anche per delega della regione, sono sottoposti alla vigilanza della regione stessa, la quale, attraverso i suoi organi scientifici e tecnici, assicura la piena attuazione delle norme di tutela e garantisce il rispetto degli indirizzi, degli *standards* e delle metodologie fissati in sede nazionale.

4. I comuni assicurano altresì, nei loro strumenti urbanistici, la tutela, la valorizzazione e l'uso pubblico dei beni culturali e ambientali, garantendo il pieno rispetto dei vincoli e degli obiettivi stabiliti in applicazione delle leggi statali e regionali.

5. Le province svolgono i compiti che ad esse siano attribuiti dalle leggi nazionali e regionali. Provvedono, sino a diverso ordinamento, alla gestione dei musei, delle biblioteche e degli altri istituti

di loro proprietà. Per la vigilanza su tali musei, biblioteche, istituti si applicano le norme di cui al comma 3.

ART. 8.

(Poteri cautelari e di surroga del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali).

1. Il Governo, attraverso il Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali, assicura la piena attuazione delle norme nazionali di tutela, intervenendo per la tutela e la salvaguardia dei beni di cui all'articolo 2, anche con poteri sostitutivi nei confronti delle regioni.

2. Nel caso di cui al comma 1, il Ministro, su parere obbligatorio del Consiglio nazionale, adotta i provvedimenti cautelari che ritiene più idonei, fissando alla regione interessata o all'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali il termine per l'adozione dei provvedimenti di tutela di loro competenza.

3. Qualora entro il termine assegnato l'Amministrazione nazionale o la regione non provvedano, il Ministro, sentito obbligatoriamente il Consiglio nazionale, emana i provvedimenti definitivi di tutela e di salvaguardia.

4. Ove, entro il termine di cui al comma 3, l'Amministrazione nazionale o la regione interessata, dissentano con atto motivato dal provvedimento cautelare adottato, il Ministro chiede al riguardo un parere motivato al Consiglio nazionale. Tale parere va reso entro trenta giorni. Spetta al Ministro la decisione definitiva da adottare con decreto, nel quale deve essere indicato il parere del Consiglio nazionale.

5. Per le bellezze naturali, conformemente a quanto disposto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministro, su parere conforme del Consiglio nazionale, ha il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalla re-

gione e di vietare lavori o disporre la sospensione quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

ART. 9.

(Comitato nazionale di coordinamento Stato-regioni).

1. È istituito il Comitato nazionale di coordinamento Stato-regioni, al fine di coordinare, sia in fase di programmazione, sia in fase di esecuzione, l'esercizio delle diverse competenze. Esso è presieduto dal Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e dai membri della giunta eletta nel proprio seno dal Consiglio stesso;

b) dal direttore generale e dai vicedirettori dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali;

c) dai presidenti dei comitati di settore di cui all'articolo 15;

d) dal responsabile del Dipartimento e dal direttore dell'ufficio studi e programmazione del Ministero;

e) dai rappresentanti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;

f) da cinque rappresentanti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, (ANCI) e da tre rappresentanti designati dall'Unione delle provincie d'Italia.

2. Il Comitato esamina tutti i problemi che riguardano i rapporti e la collaborazione degli organi dello Stato, delle regioni, degli enti locali nei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e formula al riguardo indirizzi e proposte.

3. Il Comitato contribuisce altresì all'elaborazione e all'aggiornamento annuale del programma nazionale, formu-

lando indirizzi circa gli obiettivi prioritari di cui tener conto, ed esprime parere obbligatorio nella fase preparatoria fino alla presentazione del programma al Consiglio dei Ministri.

4. Il Comitato esamina tutti gli altri problemi ad esso sottoposti dal Ministro e dal Consiglio nazionale. Può costituire al suo interno una segreteria ristretta, composta da un rappresentante del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali, che la presiede, e da non più di otto membri in rappresentanza — pariteticamente — dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali e delle regioni e degli enti locali.

CAPO. II

ORDINAMENTO E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE NAZIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI.

ART. 10.

(Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali).

1. Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali è il massimo organo scientifico e tecnico che soppintende alla tutela dei beni culturali e ambientali.

2. Il Consiglio nazionale di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti quello istituito con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, ed è composto da:

a) ventitré membri eletti fra tutti i funzionari di ruolo appartenenti alle qualifiche tecnico-scientifiche che operano nel settore dei beni culturali e ambientali, nell'amministrazione dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di cui: tre per il settore archeologico; quattro per il settore storico-artistico, di cui uno per l'arte contemporanea; tre per il settore architettonico; tre per il settore delle biblioteche; tre per il settore archivistico; uno per gli esperti operanti nei ruoli dell'amministrazione dei beni culturali; uno per il settore

demoantropologico; uno per il settore musicologico; due per il settore naturalistico e paesistico; due per il settore tecnico-scientifico e di storia della scienza e della tecnica;

b) ventitré docenti universitari, ordinari o associati, eletti dai docenti stessi, di cui: tre per le discipline archeologiche; cinque per le discipline storico-artistiche, di cui due per l'arte contemporanea; uno per il settore musicologico; tre per le discipline architettoniche e urbanistiche; due per le discipline storiche; uno per le discipline linguistiche e demoantropologiche; due per le discipline bibliografiche; due per le discipline scientifico-naturalistiche; due per le discipline attinenti alla storia della scienza e della tecnica;

c) cinque rappresentanti degli istituti culturali compresi nella tabella prevista dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, nominati anche fuori del proprio ambito dai presidenti di tali istituti;

d) tre studiosi designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) tre studiosi designati dal Consiglio universitario nazionale;

f) cinque esperti sui problemi dell'arte contemporanea, di cui tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e due dall'Unione delle province d'Italia. I due esperti designati dall'UPI debbono essere scelti tra artisti di riconosciuta notorietà;

g) uno studioso dei problemi delle minoranze linguistiche, designato dall'Accademia dei Lincei.

3. Alle riunioni del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali partecipano, con voto consultivo, anche il responsabile del Dipartimento per i beni culturali e ambientali e il direttore dell'ufficio studi e programmazione, nonché il direttore e i vice direttori dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e i direttori degli istituti centrali.

4. Le modalità per l'elezioni dei membri del Consiglio nazionale di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, sono stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso di votazioni per la designazione di più di un rappresentante è comunque adottato il voto limitato.

ART. 11.

(Organi e strutture del Consiglio nazionale).

1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno il proprio presidente e la giunta, composta di quattro membri oltre al presidente, che ne fa parte di diritto. Ogni componente del Consiglio può votare per non più di due nomi. La giunta, assieme ai presidenti dei comitati di settore, costituisce il consiglio di presidenza, che è organo consultivo per il presidente e ha compiti istruttori per la preparazione delle riunioni plenarie del Consiglio nazionale.

2. I docenti universitari e i funzionari pubblici che siano membri del consiglio di presidenza possono, su domanda, essere posti in aspettativa, con retribuzione a carico dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del mandato.

3. I membri dell'ufficio di presidenza, compresi i docenti universitari e i funzionari pubblici che non presentino domanda di aspettativa, hanno diritto a un'indennità di funzione stabilita con decreto del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e la giunta dispongono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di una segreteria tecnica che deve essere adeguata, per consistenza numerica, livello e competenze disciplinari, all'obiettivo di assicurare un idoneo supporto conoscitivo e organizzativo. Di essa

possono far parte, su richiesta del Consiglio, sia funzionari di ruolo dello Stato, delle regioni, degli enti locali, sia esperti esterni. Nell'ambito della segreteria tecnica è costituito un nucleo di valutazione dei programmi o progetti, che opera secondo criteri e procedure fissati dal Consiglio nazionale. Il Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali, su proposta del Consiglio nazionale e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina, con proprio decreto, il numero massimo dei componenti della segreteria tecnica e la remunerazione degli esperti esterni.

5. Il Consiglio nazionale e la giunta possono altresì avvalersi della collaborazione degli uffici dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali.

ART. 12.

(Compiti del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali).

1. Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, oltre a esercitare le competenze già attribuite al Consiglio nazionale istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, svolge le seguenti funzioni:

a) nomina, scegliendoli tra i funzionari dei ruoli tecnico-scientifici, il direttore generale dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e cinque vicedirettori, rispettivamente per:

1) i beni ambientali e architettonici, archeologici, storico-artistici;

2) i beni archivistici;

3) i beni librari, audiovisivi, linguistico-demoantropologici, musicologici;

4) la cooperazione internazionale e la disciplina delle esportazioni e importazioni;

5) il coordinamento con le funzioni di competenza delle regioni;

b) esamina e approva, prima di trasmetterla al Ministro dell'università, della

ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali, la relazione annuale preparata dalla giunta sullo stato del patrimonio culturale e ambientale, da presentare al Parlamento;

c) esamina e approva le proposte della giunta per le scelte di programmazione pluriennale e per l'azione di indirizzo e coordinamento di competenza del Parlamento e del Governo;

d) esamina e approva le proposte della giunta alle regioni per le materie di loro competenza e per il coordinamento fra gli organi dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e gli organi regionali;

e) esprime parere sui programmi predisposti dalla giunta relativamente alle iniziative di cooperazione con la scuola, con le università, con gli istituti scientifici, con gli organi di consulenza del Ministero dell'ambiente, con altri enti o istituzioni, anche privati;

f) sulla base delle scelte generali compiute dal Parlamento e dal Governo, esamina e approva, su proposta della giunta, i programmi pluriennali e annuali predisposti dalla direzione generale dell'Amministrazione nazionale per i beni culturali e ambientali, ed esamina altresì i rapporti annuali di attività;

g) ha, sia nella sua composizione plenaria sia attraverso i comitati di settore, compiti di proposta per l'esercizio da parte del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali, dei poteri cautelari e di sostituzione di cui agli articoli 4 e 8 e per l'integrazione dell'inventario dei beni culturali e ambientali e degli elenchi delle bellezze naturali predisposti dalle regioni;

h) esprime parere obbligatorio al Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali, sugli schemi normativi o amministrativi generali;

i) determina sul piano tecnico e scientifico, su proposta degli istituti centrali di cui all'articolo 16, indirizzi, *standard*, metodologie da seguire nazionalmente nell'azione di tutela, di conservazione, di restauro, di catalogazione e documentazione;

l) esercita, per quanto concerne i beni culturali e ambientali e le opere relative a detti beni, tutte le competenze sinora esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nella legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni e integrazioni, la dizione Consiglio superiore dei lavori pubblici è sostituita, per le materie di competenza dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, dalla dizione Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. All'articolo 18 della predetta legge n. 1460 del 1942, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggette al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici le opere di competenza dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali ».

2. Al fine di consentire al Consiglio nazionale un corretto esercizio delle sue funzioni, tutti gli atti sottoposti alla sua approvazione o al suo parere debbono essere forniti a ciascun membro con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione; in caso di provvedimenti di particolare urgenza il termine è ridotto a otto giorni. Sempre a tal fine, sono trasmessi d'ufficio al Consiglio: i programmi e le relazioni di attività delle regioni in materia di beni culturali; le relazioni e i pareri dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali, degli istituti centrali, delle soprintendenze o istituti ad esse equiparati; i rapporti, i programmi e le proposte dell'Ufficio studi e programmazione del Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali. Il Consiglio può richiedere supplementi di indagine e ogni altra informazione.

3. Qualora nei casi previsti dalle lettere b), c), g) e h) del comma 1, il Ministro dell'università, della ricerca

scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali decida in modo difforme dalle proposte o dai pareri del Consiglio nazionale ovvero, nelle materie di loro competenza, dei comitati di settore, è tenuto a motivare tali decisioni con specifiche controdeduzioni.

ART. 13.

(Compiti della giunta).

1. La giunta è eletta nel proprio seno dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ai sensi del comma 1 dell'articolo 11. Alle riunioni della giunta partecipa di norma, con voto consultivo, anche il direttore generale dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali. La giunta convoca il Consiglio nazionale e, in casi di urgenza o necessità, i comitati di settore. Oltre a svolgere le funzioni ad essa specificamente attribuite, può prendere deliberazioni urgenti su tutto quanto sia di competenza del Consiglio nazionale, sottoponendole entro 30 giorni alla ratifica, a seconda delle materie, del Consiglio in assemblea plenaria o dei competenti comitati di settore.

2. La giunta esercita le seguenti funzioni:

a) predisporre, per il Governo e il Parlamento, la relazione annuale sullo stato del patrimonio culturale e ambientale;

b) formula le proposte per le scelte di programmazione pluriennale, indirizzo e coordinamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12;

c) vigila sull'attuazione, da parte dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, dei programmi pluriennali e annuali predisposti dalla direzione generale e approvati dal Consiglio nazionale;

d) promuove, sottoponendoli al parere del Consiglio, i programmi per le iniziative di cooperazione con la scuola, con le università, con gli istituti scienti-

fici, con gli organi di consulenza del Ministero dell'ambiente, con altri enti o istituzioni, anche privati;

e) ha compiti di proposta e istruttoria in ordine agli adempimenti indicati nelle lettere d), f), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 12;

f) svolge tutti gli altri compiti che le sono attribuiti dalla presente legge.

ART. 14.

(Rinnovo e funzionamento del Consiglio nazionale).

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Per quel che riguarda le componenti elettive, le elezioni del nuovo Consiglio nazionale sono indette per una data che preceda di almeno due mesi la scadenza del Consiglio nazionale uscente. Sempre entro tale data vengono richieste le designazioni dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), di altri organi o enti.

Il Consiglio nazionale può esercitare a titolo pieno tutte le sue funzioni — una volta che siano state effettuate le elezioni delle componenti elettive — anche solo con la partecipazione degli eletti e dei membri eventualmente già designati, anche qualora non siano state effettuate tutte le designazioni spettanti ad altri organismi. Sulla base di questa norma, una volta effettuate le elezioni di cui al precedente comma, il Ministro procede all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale entro un periodo compreso fra i quindici giorni precedenti e i quindici giorni successivi alla scadenza del Consiglio nazionale uscente. Gli enti e le istituzioni cui spettano una o più designazioni conservano il diritto di effettuarle anche successivamente.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in seconda convocazione, che

deve essere prevista entro ventiquattro ore dalla prima, anche qualora non sia presente la maggioranza assoluta dei membri, il cui numero è calcolato sulla base di quanto è precisato dal precedente comma ».

2. La normativa relativa al funzionamento, ai poteri e ai compiti del Consiglio nazionale stabilita con la presente legge si applica dalla sua entrata in vigore anche al Consiglio nazionale in carica, ad eccezione di quanto stabilito per la composizione e i criteri di elezione e designazione.

ART. 15.

(Comitati di settore).

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale si articola in comitati di settore stabili e in gruppi di lavoro in relazione a specifici problemi.

2. Sono costituiti i seguenti comitati di settore:

a) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

b) comitato di settore per i beni archeologici;

c) comitato di settore per i beni storici e artistici;

d) comitato di settore per l'arte contemporanea;

e) comitato di settore per i beni archivistici;

f) comitato di settore per i beni librari e audiovisivi;

g) comitato di settore per i beni demografici e per la tutela della cultura delle minoranze linguistiche;

h) comitato di settore per i beni naturalistici;

i) comitato di settore per i beni tecnico-scientifici e di storia della scienza e della tecnica;

l) comitato di settore per gli istituti culturali.

3. Tutti i membri del Consiglio nazionale sono distribuiti fra i comitati di settore. La composizione dei comitati di settore è stabilita, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali.

4. Ogni comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vice presidente.

5. I comitati di settore possono riunirsi anche congiuntamente per la discussione di temi di interesse comune ».

ART. 16.

(Istituti centrali).

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. Sono istituiti centrali dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali:

a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) l'Istituto centrale per la patologia del libro;

d) l'Istituto centrale per il restauro;

e) l'Istituto centrale per l'inventariazione archivistica e gli archivi di Stato;

f) l'Istituto centrale per la fotocoproduzione, la legatoria e il restauro dei beni archivistici.

2. Gli istituti centrali hanno autonomia amministrativa e finanziaria, per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e a quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; sono organi tecnici di ricerca, elabo-

razione, documentazione, che operano anche in collaborazione, mediante apposite convenzioni, con le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, altri istituti pubblici di ricerca, organismi internazionali. Oltre agli specifici compiti istituzionali, fissano *standards* e metodologie per la politica di tutela, documentazione, catalogazione, inventariazione, conservazione e restauro dei beni culturali; forniscono pareri al Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali, al Comitato di coordinamento Stato-regioni, al Consiglio nazionale; formulano programmi e proposte all'ufficio studi e programmazione del Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali e ai comitati di settore del Consiglio nazionale; forniscono consulenza tecnico-scientifica alle regioni, alle soprintendenze e agli istituti museali o assimilati; sono dotati, oltre che del personale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio di queste funzioni e delle altre a ciascuno di essi attribuite, di unità operative per particolari interventi in tutto il territorio nazionale, da effettuarsi su richiesta dell'ente competente, in relazione a questioni di particolare complessità tecnico-scientifica o a situazioni di emergenza.

3. L'ordinamento interno di ciascun istituto comprende uno o più laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo. Esso è approvato con decreto del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore.

4. Ferme restando le competenze del comitato di gestione di cui agli articoli 19, 20 e 21, presso ogni istituto centrale è costituito un consiglio di istituto formato da tutti i funzionari del ruolo direttivo e da sette rappresentanti del restante personale tecnico, amministrativo ed esecutivo. Il consiglio formula pareri e proposte sull'organizzazione e sullo svolgimento dei servizi, sull'utilizzazione del personale e su tutte le questioni ad esso sottoposte;

discute e approva preventivamente il programma pluriennale e annuale dell'istituto ».

ART. 17.

(Nuovo ordinamento dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali).

1. Il Governo, previo parere espresso entro quattro mesi dal Consiglio nazionale, è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi il valore di legge ordinaria secondo i seguenti criteri direttivi, concernenti:

a) l'ordinamento della direzione generale e delle vicedirezioni dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'articolo 12, comma 1, lettera a);

b) la distribuzione per territorio e per materie delle soprintendenze, prevedendone il potenziamento per numero, struttura, personale, assicurando che l'ambito territoriale corrisponda, di norma, a quello di una regione o di una circoscrizione subregionale ed evitando, pur nel rispetto delle competenze specialistiche, un'eccessiva frantumazione disciplinare o subdisciplinare;

c) l'elenco degli istituti bibliotecari, archivistici o museali — fra cui le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, la galleria nazionale di arte moderna, l'archivio centrale dello Stato — che sono riconosciuti di interesse nazionale e sono pertanto diretti da funzionari del livello di soprintendente. Non possono in ogni caso essere elevati al livello di soprintendenze autonome gli istituti museali le cui funzioni sono strettamente connesse a quelle delle relative soprintendenze territoriali;

d) la definizione dello stato delle biblioteche pubbliche statali con il titolo di universitarie, distinguendo fra quelle la cui attività è essenzialmente in funzione dell'università stessa e quelle che svol-

gono prevalentemente la funzione di biblioteche pubbliche a carattere generale;

e) la disciplina dell'uso pubblico delle biblioteche annesse ai monumenti nazionali;

f) le norme di trasferimento alle regioni o ai comuni di istituti bibliotecari e museali la cui gestione non sia comunque essenziale per le funzioni delle soprintendenze e dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali;

g) l'organizzazione del servizio centrale e degli uffici regionali per le esportazioni;

h) il riordinamento delle scuole speciali, già esistenti presso l'Istituto centrale per il restauro, l'Istituto centrale per la patologia del libro, gli archivi di Stato, definendo programmi e modalità di accesso e le equipollenze dei titoli di studio rilasciati e adeguando le strutture di tali scuole alle accresciute esigenze della politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

2. Ai fini dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti delegati di cui al presente articolo, si applica la procedura prevista dall'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400. A tal fine il Governo trasmette per la prima volta alle commissioni competenti, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli schemi di decreti delegati corredati del parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

ART. 18.

(Qualificazione del personale dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali).

1. L'ingresso nei ruoli dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali avviene unicamente mediante concorso pubblico.

2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'ingresso nei ruoli del personale scientifico, è necessario il possesso di una laurea specifica nonché di un titolo di specializzazione post-universitario conseguito attraverso corsi organizzati dalle università o presso le scuole speciali dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, ovvero, in mancanza di tali corsi, attraverso corsi promossi dal Consiglio per i beni culturali e ambientali in collaborazione con le università.

3. Per l'ingresso nei ruoli del personale intermedio sono richiesti livelli di formazione o di specializzazione scolastica o postscolastica che, in rapporto alle diverse funzioni, siano tali da garantire la qualificazione culturale, professionale e tecnica dell'intera amministrazione.

4. Al personale scientifico è riconosciuto lo *status* di ricercatore di diritto degli enti pubblici, con le conseguenti garanzie di autonomia nello svolgimento del lavoro scientifico e culturale e con le opportune agevolazioni per l'aggiornamento, l'attività di ricerca, l'ulteriore qualificazione culturale e professionale, anche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari specialistici sia in Italia sia all'estero.

5. Sono previste misure di incentivazione della mobilità del personale, soprattutto dei ruoli scientifici e tecnici, attraverso convenzioni con le regioni, le università, altre istituzioni di ricerca. Tali convenzioni possono riguardare sia il trasferimento di personale dai ruoli dell'Amministrazione ad altri ruoli, e viceversa, sia l'utilizzazione temporanea di ricercatori o tecnici con particolari qualificazioni.

ART. 19.

(Autonomia e funzioni dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali).

1. L'ordinamento autonomo dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali è disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio nazionale

e emanato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali, prima dell'emanazione, può chiedere una nuova delibera, formulando proposte motivate di modifica.

2. Con altro regolamento, emanato con le stesse modalità di cui al comma 1, è disciplinata l'attuazione delle norme sul personale contenute nell'articolo 18.

3. L'Amministrazione svolge, sotto la vigilanza del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali e sulla base del programma di attività approvato dal Consiglio nazionale, tutte le funzioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, tranne quelle indicate negli articoli 18, 24, 25, 26, 27, 38 e 41, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, attribuite al Ministro per i beni culturali e ambientali dal decreto-legge 14 settembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5.

4. L'Amministrazione nazionale ha un proprio bilancio autonomo, derivante dalla dotazione ordinaria e straordinaria dello Stato, da donazioni e liberalità di enti e soggetti pubblici o privati, dalle entrate finalizzate previste dalla normativa fiscale vigente. I fondi che nel bilancio dell'Amministrazione sono destinati ad investimenti:

a) sono ripartiti per non meno del 70 per cento tra le soprintendenze territoriali e gli altri istituti di cui alla presente legge, secondo criteri oggettivi fissati dal Consiglio nazionale;

b) per il 30 per cento sono destinati a progetti straordinari di durata annuale o pluriennale, approvati dal Consiglio nazionale, che possono anche riguardare prelazioni o acquisti.

5. Sia l'Amministrazione sia le soprintendenze e gli altri istituti possono destinare una quota dei finanziamenti loro assegnati a contributi per l'esecuzione di

programmi o di opere decisi da enti locali, altre istituzioni pubbliche, enti o privati.

ART. 20.

(Autonomia e compiti delle soprintendenze, degli archivi di Stato, delle biblioteche pubbliche statali).

1. Le soprintendenze statali e gli altri istituti di interesse nazionale sono dotati di autonomia amministrativo-finanziaria e di direzione culturale e scientifica, nel quadro dei principi, degli obiettivi e dei programmi fissati in sede nazionale e regionale. Esse fanno propri, in aggiunta alla dotazione finanziaria ad esse destinata, i proventi dei biglietti di ingresso e delle attività economiche da esse promosse e delle donazioni o liberalità ad esse specificamente destinate da enti o soggetti pubblici o privati.

2. Le soprintendenze e gli istituti assimilati sono diretti da funzionari appartenenti ai ruoli scientifici.

3. In particolare, la soprintendenza:

a) effettua direttamente le notifiche di vincolo. Contro tali delibere gli interessati possono, entro il termine di un mese dalla notifica o dall'affissione all'albo pretorio, far ricorso al direttore generale dell'Amministrazione autonoma, il quale può entro due mesi modificare o annullare la delibera stessa, in base a parere obbligatorio del Consiglio nazionale o dei comitati di settore. Il provvedimento del direttore generale ha carattere definitivo;

b) esercita tutte le attività ad essa attribuite dalla legislazione di tutela ed esegue indagini, scavi, altri programmi di ricerca;

c) formula ed effettua, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, programmi di intervento annuale e poliennale in merito alla catalogazione, all'inventariazione, al restauro, alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, all'istituzione di nuovi musei, bi-

biblioteche, archivi, servizi e al potenziamento di quelli esistenti;

d) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici, in merito alla loro conformità alle normative di tutela;

e) presta assistenza agli enti locali per le attività conoscitive e di progettazione in relazione alle materie di cui alle lettere *a)* e *b)*;

f) esprime parere obbligatorio su schemi di atti normativi e amministrativi regionali, in materia di beni culturali e ambientali, assetto del territorio, protezione dei parchi e dei beni naturalistici.

4. La direzione dei lavori di conservazione, restauro, valorizzazione effettuati dall'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali spetta al soprintendente competente per materia.

5. Per le soprintendenze archivistiche restano ferme le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, della presente legge.

6. Presso le soprintendenze e agli altri istituti ad esse equiparati è istituito un consiglio di soprintendenza, formato dal soprintendente o dal dirigente dell'istituto equiparato, dal direttore amministrativo che opera alle sue dipendenze, dagli altri funzionari del ruolo direttivo, da rappresentanti del restante personale tecnico, amministrativo ed esecutivo. Il consiglio ha gli stessi compiti attribuiti ai consigli degli istituti centrali. Esso può costituire al suo interno una giunta, determinandone i poteri.

7. Gli archivi di Stato e le biblioteche pubbliche statali possono essere dotati, in rapporto alla consistenza dei fondi, alla quantità e qualità dei servizi, al numero degli utenti, di autonomia amministrativo-finanziaria, oltre che di direzione culturale e scientifica, nel quadro dei principi, degli obiettivi e dei programmi fissati in sede nazionale e regionale. Archivi e biblioteche sono diretti da funzionari appartenenti ai ruoli scientifici.

8. Con decreto del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali, previo parere del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali, sono indicati gli archivi di Stato e le biblioteche pubbliche statali dotati di autonomia amministrativo-finanziaria. Il decreto regola l'esercizio di tale autonomia, prevedendo anche la riscossione e la gestione dei proventi dei servizi forniti agli utenti, quali fotoriproduzioni, prestito nazionale e internazionale, collegamenti con banche dati italiane e straniere ed altri.

9. Le soprintendenze, gli archivi di Stato e le biblioteche pubbliche statali trasmettono alla direzione nazionale dell'Amministrazione i programmi preventivi annuali e le schede trimestrali di attuazione, nonché tutte le altre informazioni che siano richieste dal Consiglio nazionale, dai comitati di settore, dalla direzione nazionale.

CAPO III.

RIFORMA DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ,
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, DEI
BENI CULTURALI E AMBIENTALI.

ART. 21.

*(Dipartimento per i beni culturali
e ambientali).*

1. Con la soppressione del Ministero per i beni culturali e ambientali e con la costituzione del Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali, sono altresì soppressi gli uffici centrali e la direzione generale per gli affari amministrativi e il personale, attualmente costituiti presso il Ministero per i beni culturali e ambientali. Per le competenze amministrative è istituito un ufficio amministrativo nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 2.

2. Presso il Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali è istituito,

con organico rigorosamente limitato, un Dipartimento per i beni culturali e ambientali, che è l'organo tecnico ed operativo per l'esecuzione delle funzioni di competenza del Ministro, compreso l'esercizio da parte del Ministro dei poteri cautelari e di surroga di cui all'articolo 8. A tale Dipartimento sono assegnati gli attuali ispettori centrali. Ad esso è preposto un direttore scelto tra gli ispettori centrali ovvero tra i professori universitari di ruolo. Il professore universitario chiamato a svolgere tale funzione è posto in aspettativa per la durata della funzione stessa.

ART. 22.

(Ufficio studi e programmazione).

1. Il Dipartimento di cui all'articolo 21 dispone di un ufficio studi e programmazione, che sostituisce l'ufficio studi previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e che assiste il Ministro, nell'ambito e nei limiti delle competenze di cui all'articolo 4, per l'analisi delle relazioni e delle proposte dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali o delle regioni e per l'elaborazione dei programmi e degli atti a lui affidati.

2. Per l'elaborazione dei programmi o per l'acquisizione di pareri tecnici, l'ufficio studi e programmazione può avvalersi della consulenza, anche attraverso convenzioni, delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, di altri enti pubblici di ricerca, di società di progettazione a capitale prevalentemente pubblico.

3. L'ufficio studi e programmazione è diretto da un funzionario proveniente dai ruoli tecnico-scientifici dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali.

ART. 23.

(Norme per il personale).

1. Il personale tecnico-scientifico, amministrativo, esecutivo degli istituti centrali, delle soprintendenze e istituti equi-

parati, degli archivi, delle biblioteche statali è trasferito all'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali.

2. Il personale amministrativo degli attuali uffici centrali del Ministero, può chiedere di essere trasferito, entro limiti numerici e secondo criteri che saranno definiti per i vari ruoli con decreto del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali previo parere del Consiglio nazionale, all'Amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali.

3. Il restante personale, che sia in esubero rispetto alle esigenze numeriche e di qualifica del dipartimento di cui all'articolo 21, è trasferito, a domanda, ad altro Ministero o a diversa Amministrazione dello Stato, salva l'applicazione della normativa sulla mobilità del personale statale.

CAPO IV.

COMPETENZE DELLE REGIONI.

ART. 24.

(Attività delle regioni).

1. Nell'esercizio delle competenze stabilite dall'articolo 5, oltre ai compiti in esso indicati, spetta in particolare alle regioni:

a) garantire, in concorso con gli enti locali territoriali, la piena attuazione sia delle norme di tutela sia degli indirizzi e dei programmi fissati in sede nazionale ed esercitare a tale scopo funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza nei confronti degli enti locali;

b) includere la tutela, l'uso pubblico e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali tra gli obiettivi della programmazione economico-sociale, assicurando in particolare l'organico inserimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali nella politica urbanistica, di pianificazione territoriale,

di protezione della natura e dell'ambiente;

c) elaborare d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione nazionale programmi poliennali, articolati per piani annuali e per ambiti territoriali, nei quali saranno precisati gli obiettivi di catalogazione, tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Tali programmi devono anche tendere ad assicurare una equilibrata distribuzione degli istituti e dei servizi culturali nel territorio.

2. Le leggi regionali riconoscono, precisando modalità e limiti in rapporto alle specifiche funzioni, autonomia di direzione culturale e scientifica e di gestione amministrativa e finanziaria alla struttura tecnico-scientifica costituita in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 nonché agli istituti regionali di cui ai successivi articoli. Esse prevedono altresì, precisandone i compiti, la costituzione di consigli di istituto, composti di regola da tutto il personale scientifico e da rappresentanti del personale tecnico, amministrativo ed esecutivo.

ART. 25.

(Centri regionali per il catalogo e la documentazione).

1. Attraverso convenzioni tra l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e le regioni, presso ogni regione è istituito un centro regionale per il catalogo e la documentazione, che opera come organismo conoscitivo e informativo finalizzato alle attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali svolte dagli organi pubblici statali, regionali o locali che hanno competenza al riguardo. Essi curano altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario e del catalogo regionale dei beni culturali e ambientali, nei modi previsti dall'articolo 30.

2. Al fine di conseguire le finalità indicate nel comma 1, i centri promuovono, attenendosi ai criteri fissati nazionalmente dall'Istituto centrale per il cata-

logo e la documentazione e dall'Istituto centrale per l'inventariazione archivistica, programmi di catalogazione concordati tra i diversi organi statali, regionali e locali, e assicurano la disponibilità pubblica dell'inventario e del catalogo. Essi promuovono inoltre iniziative formative e di aggiornamento di addetti alla catalogazione e alla documentazione.

3. Le convenzioni tra l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e la regione indicano le modalità della collaborazione tra le parti e i rispettivi impegni in ordine agli interventi per l'allestimento, l'arredamento e il funzionamento delle sedi; alle attrezzature scientifiche e tecniche; alle dotazioni di personale scientifico e amministrativo. I centri sono diretti da funzionari scientifici dei ruoli regionali. Essi sono sottoposti alla vigilanza del presidente della regione o dell'assessore da lui delegato; si avvalgono delle competenze scientifiche e tecniche, oltreché degli organismi e delle strutture regionali, degli istituti centrali e degli uffici periferici dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali. Le loro attività si conformano agli indirizzi di metodo definiti dagli istituti centrali.

4. Un comitato nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle competenze scientifiche e tecniche di cui al comma 3, e la cui composizione è prevista dalla convenzione, propone i programmi di attività dei centri e ne segue l'attuazione.

5. Le convenzioni tra l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e le singole regioni sono stipulate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i sei mesi successivi vengono attivati i centri.

ART. 26.

(Centri regionali per il restauro e per la formazione di addetti alla conservazione).

1. Con procedura analoga a quella di cui all'articolo 25, attraverso convenzioni tra l'Amministrazione nazionale dei beni

culturali e ambientali e la regione, sono istituiti centri regionali per il restauro dotati di scuole e laboratori per la formazione di addetti alla conservazione, che operano secondo gli indirizzi fissati nazionalmente dal Consiglio nazionale e dagli uffici centrali e si avvalgono dell'ausilio tecnico, scientifico, didattico dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Istituto centrale per la patologia del libro.

2. I centri di cui al comma 1 hanno lo scopo, oltretutto di operare per la formazione degli addetti alle attività conservative, di offrire competenza e supporto tecnico-scientifico alle attività conoscitive, diagnostiche, conservative e di restauro degli organi nazionali, regionali, civici o di privati, al fine di garantire l'omogeneità e la qualificazione su tutto il territorio nazionale degli indirizzi metodologici e dei livelli tecnico-culturali.

3. Gli ambiti territoriali dei centri possono estendersi anche a più regioni limitrofe, per iniziativa delle regioni interessate.

4. I centri si fondano sulla collaborazione fra organismi nazionali e regionali, e in particolare con l'Istituto centrale per il restauro, con l'Istituto centrale per la patologia del libro e con le soprintendenze delle regioni interessate. Particolari rapporti potranno essere istituiti con le università e con il Consiglio nazionale delle ricerche sia sul piano dell'utilizzazione delle competenze scientifiche sia su quello dei possibili contributi di strumentazione e di personale docente, nonché con centri di ricerca dell'industria.

5. L'Istituto centrale per il restauro e l'Istituto centrale per la patologia del libro formulano gli indirizzi per la definizione dei programmi e dei metodi didattici, concorrono alla predisposizione degli strumenti didattici e verificano la corrispondenza dei programmi, metodi e strumenti proposti dalle regioni con gli indirizzi generali. Provvedono altresì, attraverso regolari corsi, alla formazione del personale docente dei centri e allo svolgimento di attività di perfezionamento e specializzazione.

6. Le convenzioni tra l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e le regioni interessate indicano i profili formativi e le specializzazioni che possono essere conseguiti nei singoli centri e precisano i termini e le modalità della collaborazione e i rispettivi impegni in ordine:

a) agli interventi per l'allestimento, l'arredamento e il funzionamento delle sedi;

b) alle attrezzature scientifiche e tecniche;

c) alle dotazioni di personale scientifico, tecnico e amministrativo.

7. I centri sono diretti da funzionari scientifici dei ruoli regionali e sono sottoposti alla vigilanza del presidente della regione o dell'assessore da lui delegato.

8. Un comitato nel quale sia assicurata la rappresentanza delle competenze scientifiche e tecniche, oltreché degli organismi e delle strutture regionali, dell'Istituto centrale per il restauro, di altri istituti centrali e degli uffici periferici dell'Amministrazione nazionale, e la cui composizione è precisata dalla convenzione, propone i programmi di attività dei centri e ne segue l'attuazione.

9. Le convenzioni tra l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e le regioni sono stipulate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i sei mesi successivi sono attivati i centri.

ART. 27.

(Deleghe ai comuni singoli o associati).

1. Le regioni, con proprie leggi, possono delegare la gestione di musei, gallerie, biblioteche, monumenti, aree archeologiche od altri istituti assimilati di competenza regionale ai comuni e alle associazioni intercomunali di cui al comma 2, garantendo, anche con le opportune misure finanziarie, che essi siano dotati di strutture e servizi tecnici e scientifici adeguati per la gestione di tali istituti.

2. Per la gestione degli istituti di cui al comma 1 i comuni possono associarsi, secondo modalità e criteri fissati dalle leggi regionali. L'ambito territoriale entro il quale viene costituita l'associazione intercomunale, di norma coincidente con quello concernente gli altri servizi culturali, deve essere di dimensione tale da assicurare il necessario sostegno tecnico e scientifico per l'attività di gestione. L'associazione riguarda anche i musei, le biblioteche e gli altri istituti assimilati che all'atto della delega regionale sono già di proprietà dei comuni.

3. Le leggi regionali, sentiti gli enti locali interessati, possono prevedere il trasferimento ai comuni di musei, biblioteche o altri istituti di proprietà delle province.

ART. 28.

(Vigilanza sulle funzioni degli enti locali).

1. L'esercizio delle funzioni affidate agli enti locali è sottoposto alla vigilanza delle regioni, che assicurano l'attuazione delle norme di tutela e forniscono l'assistenza tecnico-scientifica, nonché contributi finanziari per le attività conoscitive e di progettazione e per il potenziamento e la costituzione di servizi.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle loro funzioni, assicurano — secondo criteri fissati dalle leggi regionali in rapporto alla consistenza dei diversi istituti — a musei, gallerie, biblioteche, archivi ed altri istituti assimilati, autonomia amministrativa e contabile, in particolare per quel che riguarda l'organizzazione dei rapporti con il pubblico e i servizi offerti agli utenti, e autonomia di gestione culturale e scientifica, secondo modalità stabilite con leggi regionali, affidando la gestione di tali istituti a personale tecnico e scientifico adeguatamente preparato, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 18.

3. Dopo l'emanazione delle leggi regionali di riassetto normativo e organizzativo di cui ai precedenti articoli, gli enti locali potranno procedere all'ampliamento

delle piante organiche, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, e all'assunzione del personale tecnico-scientifico e amministrativo strettamente indispensabile alla riorganizzazione, alla riqualificazione, all'ampliamento dei servizi e degli istituti in rapporto alle competenze di cui alla presente legge.

ART. 29.

(Comitato regionale per i beni culturali e ambientali).

1. In ogni capoluogo di regione è costituito un comitato regionale per i beni culturali e ambientali composto:

a) dai responsabili delle soprintendenze statali e degli archivi di Stato;

b) dai responsabili dell'ispettorato regionale, del centro regionale per il catalogo e la documentazione, del centro regionale per il restauro e per la formazione di addetti alla conservazione;

c) dai responsabili degli uffici per i beni culturali e ambientali dei competenti assessorati regionali.

2. Il comitato è presieduto dall'assessore regionale competente per materia ed elegge nel proprio seno un vice-presidente.

3. Il comitato dura in carica quattro anni. Ai fini dell'esercizio delle funzioni ad esso assegnate, la regione mette a sua disposizione una sede apposita presso il capoluogo regionale e l'Amministrazione nazionale un ufficio di segreteria formato da proprio personale distaccato.

4. Il comitato regionale ha i seguenti compiti:

a) coordina le iniziative e le attività dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e della regione, con priorità per quelle dirette alla realizzazione dell'inventario sommario e del catalogo scientifico, di cui all'articolo 30, e all'istituzione e al funzionamento dei centri regionali di cui agli articoli 25 e 26;

b) elabora il programma regionale per i beni culturali e ambientali, sulla base dei progetti presentati dagli organi periferici dell'Amministrazione nazionale, dalle regioni e dagli enti locali territoriali, articolandolo per settori corrispondenti ai comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il programma contiene anche gli eventuali progetti predisposti dai suddetti organi ed enti sulla base di finanziamenti dei privati e propone una scala di priorità per i programmi da attuarsi con finanziamenti straordinari in base al comma 4 dell'articolo 19;

c) predispone una relazione illustrativa del programma che indichi e motivi le scelte effettuate e la invia al Consiglio nazionale e al presidente della giunta regionale;

d) può rivolgere su ogni altro tema proposte di iniziative o di interventi all'Amministrazione nazionale, alla regione, agli enti locali.

4. Il comitato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni amministratori ed esperti.

5. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è abrogato.

CAPO V.

TUTELA E ASSETTO TERRITORIALE.

ART. 30.

(Inventario e catalogo regionale dei beni culturali e ambientali).

1. Le regioni provvedono, ad opera dei centri regionali per il catalogo e la documentazione — secondo criteri e metodologie definite in sede nazionale nel quadro delle competenze di indirizzo del Governo, su proposta del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza tecnica degli istituti centrali —

alla tenuta di un inventario sommario e del catalogo scientifico dei beni culturali e ambientali situati nel territorio regionale.

2. L'inventario sommario è predisposto dal centro regionale per il catalogo e la documentazione e contiene, per i beni in esso elencati, informazioni relative allo stato di conservazione e alla situazione ambientale. Esso deve in ogni caso includere tutti i beni che sono già stati catalogati o che, comunque, sono stati oggetto di dichiarazione di bene culturale o ambientale. Per i beni ancora non notificati, l'inclusione nell'inventario ha valore di proposta di dichiarazione di bene culturale o ambientale ai sensi dell'articolo 31.

3. La regione provvede alla redazione dell'inventario attraverso campagne di censimento che possono essere attuate anche in collaborazione con gli enti locali, con le università, con le soprintendenze territoriali, entro il 31 dicembre 1992. L'inventario è finalizzato in via prioritaria all'acquisizione di dati utilizzabili per la redazione di strumenti urbanistici e piani di recupero, per l'individuazione e il risanamento di situazioni di particolare degrado, per la delimitazione di aree di riserva per le preesistenze archeologiche. Dopo il 1992 l'inventario viene aggiornato attraverso programmi biennali, ferma restando la facoltà della regione di inserire ulteriori beni anche prima della scadenza del biennio, qualora ciò sia opportuno per la salvaguardia o il recupero di immobili o aree, di singoli beni mobili, di complessi o collezioni.

4. La catalogazione scientifica è effettuata — secondo criteri unitari fissati in sede nazionale dall'Istituto centrale per il catalogo — dalle soprintendenze territoriali o dalle regioni a seconda delle rispettive competenze. Il comitato regionale di cui all'articolo 29 promuove il coordinamento fra gli organi nazionali e regionali per l'effettuazione di campagne di catalogazione secondo programmi concordati, ai quali possono essere chiamati a partecipare anche le università e altri istituti di ricerca.

5. Presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione è istituita una struttura tecnica per l'elaborazione dei dati conoscitivi, cartografici e fotografici relativi ai beni culturali d'interesse archeologico, ambientale e architettonico, storico-artistico ed etnografico. Tale struttura opera come sistema informativo dell'Istituto per il catalogo ed è collegata con i centri regionali al fine di garantire lo scambio e gli aggiornamenti dei dati raccolti e organizzati su scala nazionale.

ART. 31.

*(Dichiarazione
di bene culturale o ambientale).*

1. La dichiarazione di bene culturale o ambientale è effettuata dalle soprintendenze statali e dalle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La dichiarazione può essere proposta, con segnalazione motivata, anche dagli altri enti territoriali o da associazioni ed istituzioni culturali, nonché da singoli cittadini. La segnalazione va indirizzata all'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali o ai suoi organi periferici, oppure alle regioni per i beni di loro competenza.

3. L'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali o la regione, qualora ritengano manifestamente infondata una iniziativa concernente la dichiarazione di bene culturale o ambientale, esprimono entro trenta giorni un motivato diniego. Altrimenti procedono all'istruttoria per l'imposizione del vincolo.

4. La notificazione della proposta di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore della cosa, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali o della regione, produce effetti eguali alla imposizione del vincolo, fino al giorno di emanazione del relativo provvedimento.

5. Ai fini dell'accertamento, gli organi competenti hanno, in ogni caso, diritto di

accedere al bene culturale o ambientale e di documentarne lo stato.

6. Il provvedimento, della soprintendenza o della regione, di imposizione del vincolo deve essere adottato entro il termine massimo di centoventi giorni dalla notificazione della proposta stessa.

7. Il Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali può adottare direttamente dichiarazioni di bene culturale o ambientale, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

8. Le regioni possono anche, su segnalazione di soprintendenze, enti locali, associazioni o privati, dichiarare che determinati edifici, aree urbane o rurali costituiscono beni di interesse culturale, stabilendo al riguardo vincoli inerenti l'aspetto esterno, le strutture, le destinazioni d'uso.

9. Gli atti con i quali i beni sono riconosciuti di interesse culturale o ambientale hanno valore dichiarativo. Essi sono comunicati al proprietario, a cura della soprintendenza o della regione, e sono affissi all'albo pretorio del comune ove il bene è situato o conservato.

10. Restano ferme le competenze delegate alle regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, relativamente alle notificazioni contemplate dal primo comma, lettera *b*), dell'articolo 9 del suddetto decreto.

11. Restano ferme le norme di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 32.

(Strumenti urbanistici e piani di recupero).

1. I dati conoscitivi che costituiscono l'inventario e il catalogo regionale dei beni culturali e ambientali sono messi a disposizione dei comuni, i quali sono tenuti ad accluderli agli strumenti urbani-

stici e ai piani e ai programmi attuativi poliennali, assicurando il pieno rispetto dei vincoli di tutela dei beni culturali e ambientali.

2. I comuni, nell'esercizio delle loro competenze in materia urbanistica, sono tenuti alla predisposizione di piani di recupero per la salvaguardia e l'utilizzazione del patrimonio di interesse culturale o ambientale.

3. Nel caso di centri edificati di antica formazione, il piano di recupero può riguardare l'intero complesso urbano o parti di esso autonome e indipendenti. In tal caso, la dichiarazione di vincolo indiretto su un bene dà diritto, limitatamente alle opere di restauro o comunque direttamente connesse con la conservazione delle strutture oggetto del vincolo, a un trattamento ai fini fiscali o per l'accesso a mutui o contributi pubblici, pari a quello previsto per i beni direttamente vincolati.

4. Le soprintendenze ai beni culturali e ambientali e gli ispettori regionali sono, per i rispettivi compiti, organi di assistenza e consulenza tecnica dei comuni per la progettazione e per l'esecuzione delle opere di recupero.

5. Ai fini di cui al comma 4, la regione può anche disporre la costituzione di un comitato tecnico-scientifico regionale, composto da funzionari e tecnici degli ispettorati regionali e delle soprintendenze, da tecnici e funzionari di altri dipartimenti, da docenti e ricercatori universitari, da esperti designati dagli enti locali.

ART. 33.

(Progetti d'area di valorizzazione storico-ambientale).

1. Le regioni possono, nel quadro delle loro funzioni di gestione del territorio e di redazione dei piani paesistici, predisporre progetti d'area di valorizzazione storico-ambientale. L'individuazione dell'area si basa su criteri di identità cultu-

rale o di omogeneità tematica. I progetti sono integrativi delle attività ordinarie di manutenzione e intervento affidate alle soprintendenze. Essi possono avere carattere sperimentale, impostazione intersettoriale e disciplinano tutto l'arco del processo di valorizzazione del patrimonio culturale nel territorio oggetto dell'intervento attraverso:

a) ricerche conoscitive, discussione di ipotesi di programma, compilazione di schedari e cataloghi;

b) fasi programmatiche e progettuali, fino alla predisposizione dei programmi attuativi e gestionali;

c) definizioni esecutive e finanziarie, che possono prevedere la partecipazione ai progetti anche dell'imprenditoria privata e l'impiego di capitali di soggetti diversi;

d) determinazione delle tecniche e delle tecnologie, ivi compresa la formazione dei quadri operativi;

e) gestione sia degli interventi programmati che delle attrezzature territoriali realizzate con le opere di valorizzazione;

f) fasi successive di manutenzione programmata.

2. Al coordinamento degli interventi provvedono i comitati regionali di cui all'articolo 29.

ART. 34.

*(Alienazione di beni
di proprietà pubblica).*

1. I beni culturali e ambientali di proprietà pubblica, compresi quelli trasferiti alle regioni e agli enti locali, non possono essere alienati se non con legge dello Stato. Lo stesso regime vige per i beni culturali e ambientali successivamente acquisiti alla proprietà pubblica.

CAPO VI.

ALTRE MODIFICAZIONI
DELLE NORMATIVE DI TUTELA.

ART. 35.

*(Estensione temporale
della normativa di tutela).*

1. Non sono soggette alla disciplina prevista dalla legislazione di tutela le opere di autore vivente eseguite da meno di trent'anni.

2. Su parere conforme del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali o del competente comitato di settore possono tuttavia essere decisi anche interventi diretti a impedire il deperimento o la distruzione di opere più recenti che siano di riconosciuto valore. L'esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione è comunque escluso su tali opere fino al compimento dei trent'anni dall'esecuzione, fermo restando l'obbligo di denunziare il trasferimento di proprietà.

ART. 36.

*(Estensione della dichiarazione
di bene culturale e ambientale).*

1. La dichiarazione di bene culturale e ambientale e la relativa notifica possono riguardare sia beni singoli, sia complessi di beni mobili e immobili. Il vincolo relativo a un immobile si estende automaticamente, salvo che non sia esplicitamente escluso dal relativo provvedimento, a tutte le pertinenze e alle cose mobili o immobili che ne costituiscono arredamento essenziale e caratteristico. Con la notifica o con un atto successivo si possono altresì prevedere particolari misure di salvaguardia delle caratteristiche storiche, ambientali o culturali dell'ambiente che circonda l'immobile o il complesso di immobili vincolati.

2. Per i centri storici le misure di salvaguardia e di recupero possono ri-

guardare l'intero complesso o parti di esso autonome e indipendenti.

3. L'applicazione delle norme di tutela può essere estesa anche alle aree nelle quali si trovino resti di interesse archeologico la cui esistenza risulti anche solo in base a rilievi aerofotografici, prospezioni od altro metodo di accertamento scientifico.

4. Per i beni sottoposti a vincolo indiretto, ai sensi dei precedenti commi, si applicano le agevolazioni previste nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 32.

ART. 37.

(Raccolte, collezioni o serie di oggetti).

1. La facoltà di vincolo, prevista dall'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è estesa a raccolte, collezioni o serie di oggetti che presentino, comunque, un rilevante interesse culturale, indipendentemente dall'epoca in cui i singoli oggetti sono stati prodotti o raccolti.

2. Qualora esista un rapporto determinante, ai fini dell'interesse culturale, fra la raccolta, la collezione o la serie e il contesto storico o ambientale nel quale sono conservate, il vincolo può altresì prevedere, con esplicita motivazione, il divieto di trasferimento in altra sede e di modificazione dell'ambiente.

3. Nel vincolo possono essere incluse, con provvedimenti successivi, anche opere acquisite posteriormente alla prima notifica.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle raccolte private di materiale librario e archivistico.

ART. 38.

(Forma scritta degli atti relativi ai beni culturali e ambientali ed istituzione di un registro dei beni mobili).

1. Gli atti di alienazione o di disposizione dei beni culturali e ambientali mobili e immobili vincolati, nonché gli atti

di costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali parziali sui beni medesimi debbono avere forma scritta a pena di nullità.

2. Gli atti di cui al comma 1, corredati di tutta la documentazione necessaria, devono essere trasmessi al competente organo periferico dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali.

3. Ferma restando la disciplina di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, terzo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, gli atti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vanno annotati, a pena di nullità, in un registro da istituire presso il centro regionale per il catalogo e la documentazione e l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali.

ART. 39.

(Vincolo presuntivo a fine di accertamento).

1. Ai fini dell'accertamento dell'esistenza, presso privati, di beni di interesse culturale, la soprintendenza può procedere alla notifica di un vincolo presuntivo, da confermare con provvedimento successivo entro sessanta giorni. Tale vincolo dà diritto all'accesso ispettivo.

ART. 40.

(Accesso del pubblico alla fruizione di beni culturali di enti o privati).

1. Gli enti pubblici e gli istituti legalmente riconosciuti, proprietari di beni di interesse culturale, sono tenuti ad assicurare l'accesso del pubblico a visitarli.

2. La disciplina dell'accesso è fissata dall'ente o istituto, d'accordo con la competente soprintendenza. Possono essere concessi contributi per gli oneri di funzionamento, di mantenimento e di sicurezza.

3. Qualora si tratti di beni di proprietà di enti ecclesiastici, si procede d'accordo con l'autorità ecclesiastica per quel che riguarda le esigenze del culto.

4. I privati proprietari di beni di interesse culturale debbono garantirne la fruizione pubblica, tenuto conto delle ragioni di sicurezza e dei legittimi interessi del proprietario, d'accordo con la soprintendenza competente per territorio. Potranno essere concessi contributi per gli oneri di funzionamento, di mantenimento e di sicurezza.

5. Per quel che riguarda gli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico valgono le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

ART. 41.

(Obblighi dei proprietari di beni culturali e possibilità di confisca dei beni).

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altri provvedimenti di legge, i proprietari di beni culturali hanno l'obbligo;

a) di non alterarne lo stato e la struttura e di non destinarli ad usi che ne pregiudichino la conservazione e il pubblico godimento;

b) di preservarli, mediante le necessarie opere di salvaguardia, manutenzione e restauro, dall'offesa di agenti esterni e da ogni altra possibile causa di degrado;

c) di non collocare senza preventiva autorizzazione e comunque rimuovere immediatamente, su richiesta delle soprintendenze, insegne luminose, arredi o altre opere deturpanti;

d) di denunciare immediatamente danni o pericoli di danno, adottando nel contempo le indispensabili misure di salvaguardia.

2. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, la regione o la soprintendenza statale, ciascuna per i beni di propria competenza, possono di-

sporre l'esecuzione, entro un termine perentorio, di interventi di manutenzione, ripristino o restauro a cura e spese del proprietario.

3. In caso di grave violazione delle norme di tutela, indipendentemente dalle decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria in sede penale, l'amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali o la regione, a seconda delle competenze, può ordinare la confisca senza indennizzo dei beni e la loro acquisizione alle raccolte pubbliche.

ART. 42.

(Espropriazione di beni culturali).

1. I beni dichiarati di interesse culturale, mobili o immobili, comprese le aree in cui si trovano beni culturali non ancora portati alla luce, nonché raccolte e collezioni notificate, possono formare oggetto di espropriazione per pubblica utilità.

2. Costituisce in ogni caso idonea e sufficiente motivazione del procedimento di espropriazione di un bene culturale la necessità di assicurarne la conservazione, la valorizzazione, il godimento e la fruizione pubblica.

3. Possono esercitare la facoltà di esproprio gli enti locali territoriali e, in via sostitutiva, sia per acquisizioni dirette sia a favore degli enti locali territoriali interessati, le regioni e l'amministrazione nazionale.

4. Possono essere espropriati, secondo la disciplina prevista dal presente articolo, anche gli immobili adiacenti a beni dichiarati di interesse culturale e sui quali siano state imposte le misure di salvaguardia previste dall'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dalla presente legge.

5. L'indennità di espropriazione è determinata, per le aree, in base alle leggi vigenti; per gli altri beni è stabilita dall'ente che esercita la facoltà di esproprio. In caso di contestazione il proprietario può far ricorso alla giustizia amministrativa.

ART. 43.

(Inderogabilità della giurisdizione).

1. Il contenzioso relativo ai provvedimenti amministrativi previsti dalla legislazione sui beni culturali e ambientali è di competenza della giurisdizione amministrativa ordinaria.

2. È escluso il ricorso agli arbitraggi e ai collegi peritali, di cui all'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, agli articoli 31, 39, 44, 46, 47 e 49 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 148 del regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti, approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e ad ogni altra forma di lodo arbitrale e di arbitrato proprio o improprio.

ART. 44.

(Esclusione dall'esportazione).

1. È vietata l'esportazione di beni culturali notificati.

2. Il Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può con proprio decreto stabilire l'esclusione temporanea o definitiva dall'esportazione di specifiche categorie di beni, in relazione alle loro caratteristiche oggettive o alla loro provenienza.

ART. 45.

(Procedure per l'esportazione).

1. Chiunque voglia esportare beni di presunto interesse culturale non notificati deve presentarli agli uffici regionali per le esportazioni di cui all'articolo 17.

2. L'ufficio regionale per l'esportazione, qualora si tratti di opere di artista vivente prodotte da meno di trent'anni, rilascia il nulla osta per l'esportazione.

3. Nel caso di opere di autori defunti o che, comunque, abbiano più di trent'anni, l'ufficio regionale per l'esportazione può rilasciare la licenza di esportazione ovvero, in rapporto all'interesse del bene, proporre l'acquisto o la notifica come bene culturale e quindi il divieto di esportazione.

4. L'acquisto, sulla base di un prezzo concordato nel caso che l'opera non sia in vendita oppure attraverso l'esercizio del diritto di prelazione, deve essere compiuto entro sessanta giorni. In caso contrario, l'ufficio regionale per l'esportazione può in via subordinata, entro il termine di ulteriori trenta giorni, proporre la notifica e quindi il veto di esportazione.

5. La proposta di notifica formulata dall'ufficio regionale per l'esportazione ha valore vincolante e ricade sotto le procedure previste dall'articolo 31.

ART. 46.

(Esportazione e importazione temporanea).

1. L'esportazione temporanea di beni culturali notificati, di proprietà di privati, può essere consentita, ferma restando la facoltà di vietare l'esportazione per ragioni di sicurezza e di conservazione, solo per mostre ed altre manifestazioni culturali e per un periodo non superiore ad un anno non prorogabile. In caso di violazione del presente comma, si ricade nei casi di esportazione illecita.

2. L'importazione temporanea di beni culturali è consentita ai privati solo per mostre o altre iniziative culturali. Nel caso in cui l'opera temporaneamente importata venga alienata, l'importazione diventa definitiva e comporta, pertanto, a carico dell'importatore, l'onere di integrare le tasse di importazione nelle aliquote previste per l'importazione definitiva e l'obbligo di denuncia, all'ufficio regionale per le esportazioni competente, del nome e del domicilio del nuovo proprietario.

ART. 47.

(Esercizio del diritto di prelazione).

1. Il diritto di prelazione, in tutti i casi previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, può essere esercitato, oltre che dallo Stato e dall'amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, da regioni o enti locali. A tale scopo l'amministrazione nazionale o i suoi organi periferici hanno l'obbligo di informare entro 10 giorni la regione o l'ente locale in cui si trova il bene.

ART. 48.

(Testo unico delle norme di tutela).

1. Ferme restando le abrogazioni e le modificazioni comportate dalla presente legge, restano validi, per quanto compatibili, la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, delle regioni, delle Commissioni competenti del Senato e della Camera, un decreto avente valore di legge nel quale raccoglie in forma di testo unico, coordinando le norme contenute nella presente legge con le altre di cui al comma 1, il complesso della normativa di tutela.

3. Lo schema di decreto è sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari una prima volta almeno quattro mesi prima della scadenza della delega e una seconda volta almeno un mese prima di tale scadenza.

CAPO VII.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 49.

(Fase transitoria).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Ministero per i beni culturali e ambientali e le funzioni da esso esercitate sono trasferite al Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, che prende il nome di Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, con decreto del Presidente della Repubblica, l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, cui sono trasferite le funzioni previste dalla presente legge e le strutture, i mezzi, il personale, le dotazioni finanziarie relative a tali funzioni.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il Consiglio nazionale elegge il direttore e i vicedirettori dell'Amministrazione nazionale, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12.

4. A far data dall'elezione di cui al comma 3 entrano in vigore i principi di autonomia riguardanti l'Amministrazione nazionale e le sue articolazioni.

ART. 50.

(Elevazione dei limiti di spesa).

1. In attesa del regolamento che deve compiutamente disciplinare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19, l'ordinamento autonomo dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, il limite di spesa da parte dei soprintendenti e dei responsabili degli altri istituti assimilati è elevato a 500 milioni di lire e la possibilità di esecuzione in economia delle opere è elevata fino a tale somma.

ART. 51.

(Gestione degli introiti derivanti da servizi).

1. In attesa del regolamento di cui all'articolo 50, sin dalla data di entrata in vigore della presente legge le entrate provenienti da servizi aggiuntivi sono autonomamente amministrate dagli istituti periferici e vengono iscritte nel loro bilancio.

2. Sono servizi aggiuntivi:

- a) la fotocoproduzione;
- b) la vendita di cataloghi, pubblicazioni e materiale di documentazione;
- c) l'autorizzazione alle riproduzioni fotografiche, cinematografiche e televisive;
- d) il servizio di prestito nazionale e internazionale;
- e) ogni altro servizio che non rientri tra quelli propriamente istituzionali dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali.

3. Per il funzionamento amministrativo-finanziario e per la disciplina del servizio di cassa degli istituti periferici, si adotta, in quanto applicabile, il regolamento per il funzionamento amministrativo-finanziario e per la disciplina del servizio di cassa degli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501.

ART. 52.

(Prima attuazione della riforma).

1. È previsto un finanziamento straordinario pari a lire 1.500 miliardi per l'anno 1991, 2.000 miliardi per il 1992, 2.500 miliardi per il 1993, 2.000 miliardi per il 1994 e 2.000 miliardi per il 1995

per la prima fase di attuazione della presente legge, e in particolare per:

a) la costituzione dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e il rafforzamento e l'ulteriore qualificazione degli istituti centrali;

b) l'istituzione di nuove soprintendenze entro un numero massimo che non sia superiore del 50 per cento a quello attuale;

c) il potenziamento del servizio bibliotecario nazionale estendendo il numero delle biblioteche partecipanti;

d) la creazione dei centri regionali per il restauro e per la catalogazione;

e) l'attuazione entro il 1992 in ogni regione del censimento sommario dei beni culturali e ambientali.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è aggiuntivo rispetto alla dotazione ordinaria di cui all'articolo 19, comma 4.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale », e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. La tabella n. 21 annessa alla legge 24 dicembre 1988, n. 542, è trasferita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo stato di previsione del Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali.